





# Linee guida per la tracciabilità e l'etichettatura delle carni bovine

Terza Edizione

### **PREMESSA**

Scopo di queste Linee Guida è fornire una soluzione per l'implementazione del Regolamento CE n°1760/2000¹, basato sull'utilizzo di un sistema di codifica internazionalmente accettato. L'utilizzo di standard comuni migliora l'accuratezza e la velocità di trasmissione dell'informazione relativa all'origine e al processo di lavorazione delle carni bovine, con un conseguente abbattimento di costi in tutta la filiera. L'adozione delle Linee Guida è su base volontaria. Esse definiscono i requisiti necessari per implementare il Regolamento per la tracciabilità e l'etichettatura delle carni bovine. L'adozione degli standard GS1 (ex EAN/UCC) è soggetta al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1"².

Le Linee Guida riguardano specificatamente il sistema GS1 per il "tracking" (tracciare) ed il "traccing" (rintracciare) delle unità commerciali nella filiera delle carni bovine dal macello al punto vendita della distribuzione (tratto a valle). Per gli standard relativi alle unità logistiche (pallet, cartoni) rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1". La tracciabilità a monte, cioè dal macello all'animale, si basa sull'accuratezza delle informazioni che i macelli conservano nei propri database. Queste linee guida non entrano nel merito dell'uso dei messaggi EDI e degli schemi XML. Tutti gli esempi che riportano codici ed etichette sono per esclusivo uso esplicativo e non devono essere in alcun modo utilizzati o scansiti.

Un ringraziamento particolare va ai due gruppi di lavoro istituiti da Indicod-Ecr, comprendenti aziende di produzione e di trasformazione, aziende della distribuzione moderna, rappresentanti della Pubblica Amministrazione: il "Comitato tecnico tracciabilità carni bovine" ed il "Comitato tecnico carni bovine – etichettatura facoltativa". Il primo, nato nell'ottobre del 2000 ha concluso i lavori con la pubblicazione della prima edizione delle "Linee Guida per la tracciabilità delle carni bovine". Il secondo ha iniziato i lavori nel febbraio 2002, per individuare, condividere e codificare il set di informazioni facoltative, che gli operatori della filiera possono scambiarsi, utilizzando uno standard d'identificazione. I risultati di questo gruppo di lavoro sono confluiti in questa seconda edizione delle Linee Guida.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Da qui in avanti chiamato semplicemente "Regolamento"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Per l'Italia Indicod-Ecr ha redatto il "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1", che viene distribuito agli associati all'atto dell'iscrizione all'Istituto. È, inoltre, disponibile una versione on-line all'indirizzo: http://www.Indicod-Ecr.it/, nella sezione "Download".

39

# **INDICE**

INTRODUZIONE	4
DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA GS1	5
TRACCIABILITÀ: DEFINIZIONE E REQUISITI	5
GLI STRUMENTI GS1	6
- II Global Trade Item Number (GTIN)	
- I codici di locazione GS1	
- I codici a barre GS1	
- La definizione di unità consumatore,	
di unità imballo e di unità logistiche	
- L'identificazione di unità imballo e di unità logistica	
- L'etichetta logistica GS1	
- La codifica a barre di unità imballo e di unità logistiche	
- Gli attributi delle unità consumatore, imballo e logistiche	
LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE SULL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE	11
L'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA	13
L'ETICHETTATURA FACOLTATIVA	15
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LA FILIERA DELLE CARNI BOVINE	16
ALLEGATI	27
GLOSSARIO	36

TESTI DI RIFERIMENTO

## INTRODUZIONE


A seguito della crisi provocata dalla BSE, si è reso necessario ripensare e riprogettare il sistema agricolo e alimentare, rendendo più trasparenti le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne bovina mediante un sistema di identificazione, di registrazione e di etichettatura dei capi che permetta il controllo nel corso dell'intero processo. L'identificazione e la rintracciabilità sono, infatti, gli strumenti principali per affrontare situazioni di emergenza (per esempio, il ritiro delle merci dal punto di vendita) senza dover richiamare tutto il prodotto indiscriminatamente.

Nell'intento di promuovere il miglioramento dell'efficienza della filiera delle carni bovine, ma soprattutto di supportare gli operatori di filiera nel rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare, Indicod-Ecr si è posto l'obiettivo di sviluppare e diffondere un sistema di tracciabilità conforme alla normativa europea e nazionale basato sullo standard internazionale GS1-128. Grazie a questo strumento è possibile seguire il percorso compiuto dalla carne, dal momento della nascita dell'animale, all'allevamento, al macello, fino al banco della macelleria o al punto di vendita della grande distribuzione, e comunicare al consumatore tutta una serie di informazioni relative all'animale e alla sua storia.

"Le Linee Guida per la tracciabilità e l'etichettatura delle carni bovine", sviluppate in collaborazione e coordinamento con EAN International, sono rivolte:

- a tutti gli Stati Membri dell'UE;
- agli Stati non appartenenti all'UE, che esportano verso gli Stati dell'Unione;
- ai Paesi, che non sono membri dell'UE ma che hanno deciso di adottare il Regolamento come mezzo fondamentale per la tracciabilità delle carni bovine.

#### GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (UE) AL GENNAIO 2002



Nota: sebbene non faccia parte dell'Unione europea, il Governo norvegese ha deciso di rendere obbligatorio il Regolamento (CE) n°1760/2000.

## **DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA GS1**

Il Sistema GS1 è composto da una serie di strumenti che facilitano le transazioni di business e il commercio elettronico e che forniscono una modalità standardizzata per identificare, tracciare e rintracciare prodotti, servizi e luoghi, in grado di ridurre i costi o di aggiungere valore ai beni e ai servizi. GS1 International è presente in 108 paesi nei 5 continenti.

#### Gli Standard GS1

Il Sistema GS1 prevede l'impiego di codici univoci per identificare merci, servizi, beni e sedi in tutto il mondo. Se così richiesto dai processi di business, questi codici possono essere rappresentati attraverso la codifica a barre per consentirne la lettura elettronica. Il sistema è studiato per ovviare ai limiti dell'uso di sistemi di codifica specifici di un'azienda, di un'organizzazione o di un settore e per rendere il commercio molto più efficiente e più sensibile alle esigenze dei clienti. Questi codici identificativi sono utilizzati anche nel commercio elettronico. Al momento, come vettori dei dati, si usano i codici a barre, ma in futuro si aggiungeranno altre tecnologie, come la radiofrequenza. Il sistema permette di codificare ulteriori informazioni, come date di scadenza, numeri di serie, codici degli operatori e codici dei lotti, da indicare sotto forma di codice a barre.

#### Gli elementi fondamentali del Sistema GS1

Seguendo i principi e la struttura del Sistema GS1, gli utenti possono studiare applicazioni per elaborare automaticamente i dati GS1. La logica del sistema garantisce che i dati estratti dai codici a barre forniscano contenuti elettronici univoci e che la loro elaborazione possa essere completamente preprogrammata. Il sistema è studiato per l'utilizzo in qualsiasi settore industriale e commerciale in qualsiasi parte del mondo.

# TRACCIABILITÀ: DEFINIZIONE E REQUISITI

L'International Standardisation Organisation (ISO) fornisce le seguenti definizioni della tracciabilità:

**ISO 8402:** "La tracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all'uso o alla collocazione di un prodotto o di un'attività attraverso identificazioni documentate."

ISO 9000: "L'organizzazione deve provvedere a identificare lo stato del prodotto/servizio per quanto riguarda le attività di misurazione e verifica richieste e, ove necessario, deve identificare il prodotto e/o servizio nell'intero processo utilizzando i mezzi opportuni. Questo riguarda tutte le parti interessate al prodotto e/o servizio, la cui interazione influisca sulla conformità ai requisiti. Quando è prevista la tracciabilità, l'organizzazione deve controllare e registrare l'identità univoca del prodotto e/o servizio."

Parlando di tracciabilità, è importante capire la distinzione tra i termini "tracciare" e "rintracciare".

• Tracciare significa risalire allo stato effettivo di un prodotto, una spedizione, un pacco, ecc. È la capacità di seguire il percorso di un'unità e/o un lotto specifico di prodotti a valle attraverso la filiera nel passaggio da un partner commerciale all'altro. Dal punto di vista dell'utente, questa operazione può essere definita come l'identificazione qualitativa e quantitativa degli articoli commerciali nello spazio e nel tempo. È necessario associare sistematicamente un flusso d'informazioni al flusso fisico delle merci allo scopo di ottenere dati predefiniti relativi a unità, che utilizzano una o più chiavi identificative.

• Rintracciare significa seguire il percorso di un prodotto, di una spedizione, un pacco, ecc. I prodotti vengono rintracciati continuamente per verificarne la disponibilità, la gestione scorte e la logistica. Nel contesto di queste linee guida, è importante soprattutto rintracciare i prodotti durante il trasferimento dal punto di origine al punto di vendita al dettaglio.

# Identificazione e collegamenti tra configurazioni successive di unità consumatore e unità imballo

I codici d'identificazione devono essere applicati e registrati con precisione per garantire il collegamento tra configurazioni d'imballaggio e trasporto/stoccaggio successive. È compito di ciascuna azienda gestire i collegamenti tra ciò che riceve dai propri fornitori, i processi produttivi e ciò che invia ai propri clienti.

#### Precisione e puntualità delle registrazioni

Alcuni dati devono essere trasmessi sistematicamente tra i partner della filiera, mentre altri devono solo essere registrati. Sta ai partner decidere quali dati trasmettere sistematicamente. Occorre inoltre considerare i dati richiesti dalla legge.

#### Composizione dei lotti ai fini della tracciabilità

L'efficienza di ogni sistema di tracciabilità dipende dall'anello più debole della filiera. La composizione dei lotti costituisce un punto critico di questo processo poiché determina la precisione di qualsiasi sistema di tracciabilità.

#### Comunicazione elettronica dei dati di tracciabilità

I dati di tracciabilità possono essere trasmessi mediante mezzi elettronici, come messaggi EDI o XML e legati al relativo codice d'identificazione delle unità GLN, GTIN, codice lotto e codice SSCC. Queste Linee Guida coprono esclusivamente lo scope dell'etichettatura e non trattano dei messaggi elettronici.

# **GLI STRUMENTI GS1**

L'introduzione degli standard GS1 può migliorare l'efficienza della registrazione e dello scambio dei dati tra i partecipanti alla filiera. Se usati in congiunzione con database contenenti registrazioni precise e puntuali, gli standard GS1 forniscono a tutti i partecipanti alla filiera la capacità tecnica di conoscere l'origine di un prodotto, sia nella propria sede sia nell'intera filiera.

Gli standard GS1¹ contengono dati che permettono agli operatori di filiera d'identificare, tracciare e rintracciare i prodotti. L'applicazione di tali standard richiede che i produttori, gli imballatori, gli importatori/esportatori, i vettori, i distributori e i rivenditori registrino i numeri di serie delle unità consumatore e delle unità imballo, i codici d'identificazione e gli attributi delle unità vendute, nonché il codice di locazione. La registrazione permette ai produttori e agli imballatori di fornire i dati di tracciabilità necessari agli importatori/esportatori e ai distributori, nonché ai loro clienti. La possibilità di convertire questa funzione in un vantaggio pratico richiede accordi bilaterali per lo scambio delle informazioni corrispondenti sulle scorte.

## IL GLOBAL TRADE ITEM NUMER (GTIN)

A livello più semplice, la codifica degli articoli è esattamente ciò che indica il nome: un sistema per identificare gli articoli, attribuendo a ciascuno un codice univoco. La codifica può avvenire in ogni fase della produzione e della distribuzione e si usa per identificare prodotti e servizi.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Per maggiori approfondimenti rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

L'aspetto più evidente della codifica dei prodotti è il codice a barre, che tuttavia è solo una rappresentazione leggibile elettronicamente di un contenuto standard. E' il codice stesso che costituisce l'elemento più importante dei Sistema GS1, in quanto identifica l'articolo a cui è stato assegnato.

Il sistema di codifica GS1 prevede un'univocità globale superando così i problemi di confusione, duplicazione e interpretazione errata, in quanto tutti gli utenti dei sistema seguono le stesse regole di codifica. Il codice GS1 è riconoscibile non solo dai partner commerciali locali, ma anche da aziende che operano all'estero. Ogni GTIN GS1 è unico in tutto il mondo, quindi non esiste possibilità di confusione. Il sistema di codifica GS1 prevede inoltre che i prodotti riportino, nell'ambito della codifica convenzionale, i dati a essi relativi.

#### I CODICI DI LOCAZIONE GS1

Il codice di locazione (Global Location Number, GLN) è un codice numerico, che identifica ogni entità legale, funzionale o fisica in un'azienda o un'organizzazione. Ad ogni unità operativa viene attribuito un codice univoco.

La tracciabilità prevede l'identificazione di tutte le entità fisiche (sedi), che intervengono nella produzione e la movimentazione dei prodotti. Queste sono, tra l'altro, stabilimenti di produzione, centri d'imballaggio, vettori, grossisti e dettaglianti.

L'identificazione della sede è, inoltre, necessaria per garantire l'efficienza dei flusso di merci e dati tra i partner attraverso messaggi elettronici che identificano le parti coinvolte nella transazione (per esempio, compratore, fornitore, luogo di consegna, luogo di partenza). I GS1 GLN sono uno degli strumenti fondamentali della gestione della filiera. Per identificare le sedi si utilizza la struttura di codifica del GLN. I codici di locazione sono rappresentati nel formato dei codici a barre e utilizzati per fornire informazioni sulle unità logistiche e per consentire la codifica a barre della sede effettiva (merci in arrivo).



Le unità commerciali e logistiche devono riportare il GLN del centro d'imballaggio dove sono state confezionate. A ogni sede fisica di un centro d'imballaggio deve essere assegnato un GLN. In alternativa, la sede fisica di un centro d'imballaggio può essere determinata in base alla combinazione tra un GTIN e il codice lotto associato riportato su un'unità consumatore o il Numero Sequenziale di Collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) riportato su un'unità logistica<sup>2</sup>.

#### I CODICI A BARRE GS1

I codici a barre sono i vettori dei dati utilizzati per rappresentare i codici GS1. In poche parole, un codice a barre è costituito da una serie di barre parallele e adiacenti inframmezzate da spazi. Per rappresentare i dati effettivi contenuti nel codice a barre si utilizzano modelli di larghezza predeterminata. Questi dati possono essere il codice articolo o l'attributo relativo all'articolo.

Il lettore del codice a barre (scanner) viene spostato lungo il codice a barre per analizzare l'am-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il prefisso dell'azienda GS1 fa parte delle strutture di dati GTIN, GLN e SSCC. Per poter distinguere tra diversi centri d'imballaggio appartenenti alla stessa azienda, il codice lotto deve contenere un Identificatore che permetta d'identifica re la sede del centro d'imballaggio, in cui è stato creato il lotto.

piezza delle barre e degli spazi ed estrarre i dati originali. In tal modo si possono raccogliere dati in tempo reale velocemente e con precisione.

I codici a barre GS1 consentono una raccolta dati automatica, che rappresenta una soluzione di business fondamentale per l'efficienza della filiera. La codifica e il sistema dei codici barre GS1 permettono un inserimento dati veloce, preciso e puntuale nel database, automatizzando il flusso d'informazioni verso i processi di business, nonché di migliorare la raccolta e il trasferimento dei dati riducendo i costi.

# LA DEFINIZIONE DI UNITÀ CONSUMATORE, DI UNITÀ IMBALLO E DI UNITÀ LOGISTICA

Per comodità del lettore, si riportano di seguito le definizioni di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistica, che permettono di uniformare l'uso dei termini nei paragrafi successivi delle Linee Guida.

Si definisce **unità consumatore** ogni articolo (prodotto o servizio), per il quale esista la necessità di recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto della filiera. Questa definizione riguarda servizi e prodotti, dalle materie prime ai prodotti finiti, i quali possono tutti presentare caratteristiche predefinite.

Si intende unità consumatore ogni articolo inteso per la vendita al consumatore finale attraverso un punto vendita al dettaglio. Ogni articolo che possa essere considerato articolo consumatore viene codificato e munito di codice a barre secondo le norme applicabili agli articoli al dettaglio.

Si definisce **unità imballo** ogni articolo consumatore o insieme standard di unità consumatore intesi per la vendita attraverso qualsiasi canale di distribuzione diverso dal punto vendita al dettaglio.

Si intende **unità logistica** un articolo comunque composto destinato al trasporto e/o allo stoccaggio, che debba essere gestito attraverso la filiera.

Le unità consumatore, imballo e logistica, richiedono un codice d'identificazione univoco.


#### Attributo

Si definisce attributo qualsiasi dato variabile richiesto oltre e al di là dell'Identificatore dell'unità consumatore/imballo o dell'unità logistica, come codice lotto, numero di serie o data di scadenza. Nel Sistema GS1 questo dato viene espresso mediante l'Identificatore Dati (Application Identifier, AI). L'attributo viene inserito nel codice a barre secondo la simbologia della codifica a barre GS1-128.

#### LE UNITÀ DI RIFERIMENTO

Unità consumatore al dettaglio

Unità imballo



Unità logistica

#### L'IDENTIFICAZIONE DI UNITÀ IMBALLO E DI UNITÀ LOGISTICA

La tracciabilità richiede l'identificazione dei prodotti in tutte le loro configurazioni d'imballaggio e trasporto/stoccaggio e in tutte le fasi della filiera. I codici d'identificazione devono essere applicati a tutte le unità imballo e logistiche sia in chiaro sia nel formato del codice a barre. Il periodo previsto per l'applicazione dei codici a barre alle unità imballo è soggetto ad accordo tra i partner commerciali.

#### Identificazione delle unità imballo

La regola comune per la codifica GS1 prevede che il fornitore assegni al prodotto un codice GTIN.

I codici GS1 sono univoci, non significativi, multisettoriali, internazionali e sicuri. Il GTIN è stato sviluppato per identificare in maniera univoca gli articoli commerciali in tutto il mondo e contiene fino a 14 caratteri espressi in quattro diverse varianti: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8.

#### STRUTTURA DELLA CODIFICA GLOBALE DEGLI ARTICOLI COMMERCIALI

Strutture di dati	Forma	to GTIN	<b>\</b> *											
	T <sup>1</sup>	$T^2$	$T^3$	T <sup>4</sup>	T <sup>5</sup>	$T_{e}$	<b>T</b> <sup>7</sup>	T <sup>8</sup>	$T^9$	T <sup>10</sup>	T <sup>11</sup>	T <sup>12</sup>	T <sup>13</sup>	T <sup>14</sup>
GTIN-14	N¹	$N^2$	$N^3$	N <sup>4</sup>	N⁵	$N^6$	$N^7$	N <sup>8</sup>	N <sup>9</sup>	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>	$N^{13}$	N <sup>14</sup>
GTIN-13	0	$N^1$	$N^2$	$N^3$	$N^4$	$N^5$	$N^6$	$N^7$	$N^8$	$N^9$	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>	N <sup>13</sup>
GTIN-12	0	0	$N^1$	$N^2$	$N^3$	$N^4$	N <sup>5</sup>	$N^6$	$N^7$	N <sup>8</sup>	N <sup>9</sup>	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>
GTIN-8	0	0	0	0	0	0	$N^1$	$N^2$	$N^3$	N <sup>4</sup>	N <sup>5</sup>	$N^6$	$N^7$	$N^8$

<sup>\*</sup>T rappresenta la posizione di ciascuna cifra nel formato file, N rappresenta la posizione di ciascun carattere in una data struttura di dati e 0 rappresenta un carattere riempitivo.

#### **Unità logistica**

Il Numero sequenziale di collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) identifica in maniera univoca ed individuale le unità logistiche. Tutte le parti coinvolte nel processo d'imballaggio lo possono utilizzare come codice di riferimento per i dati relativi salvati in un file di computer. Il SSCC è un codice di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.

#### LA STRUTTURA DELLA CODIFICA SSCC



<sup>\*</sup> Il prefisso aziendale GS1 è il codice attribuito all'azienda associata. A partire dal 1 Gennaio 2002 i prefissi aziendali GS1 assegnati da Indicod-Ecr sono composti da nove cifre. Ciò Garantisce comunque l'univocità della codifica e non modifica in alcun modo i prefissi aziendali GS1 assegnati da prima di tale data e composti da sette cifre.

Il carattere di estensione viene assegnato dall'utente secondo le esigenze interne. Il prefisso azienda viene assegnato da un'organizzazione iscritta a GS1 a ogni organizzazione che desideri identificare in via univoca articoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il codice di riferimento delle unità logistiche viene assegnato dall'utente ed è strutturato in base alle esigenze interne. La cifra di controllo viene calcolata in base all'algoritmo GS1.

La simbologia GS1-128 e gli Identificatori Dati GS1 (vedi paragrafo "Gli attributi di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistiche") si utilizzano per presentare il SSCC e ogni altro dato richiesto in forma leggibile elettronicamente. Il SSCC è preceduto dall'identificatore Dati (00).

#### L'ETICHETTA LOGISTICA GS1

L'etichetta logistica GS1 si usa per identificare pallet o altre unità logistiche contenenti unità consumatore o unità imballo. Identifica in maniera univoca l'unità logistica a scopo amministrativo e logistico e fornisce un'indicazione dell'unità o del suo contenuto, unitamente ad altri dati relativi al produttore e al cliente, in forma leggibile elettronicamente.

La non significatività del SSCC fa sì che qualsiasi partecipante alla filiera possa identificare ogni unità logistica, indipendentemente dal settore di business o dalla sede geografica. L'etichetta logistica GS1 è completamente compatibile con gli standard ISO 15394 e EN 1573.

L'etichetta logistica GS1 fornisce un collegamento tra il flusso fisico delle merci (utilizzando i codici e i codici a barre GS1) e il flusso elettronico dei dati (utilizzando messaggi EANCOM®, X12 o XML).

#### LA CODIFICA A BARRE DI UNITÀ IMBALLO E DI UNITÀ LOGISTICHE


I codici GS1 che identificano le unità imballo e logistiche sono rappresentati dai codici a barre GS1-128, il che consente la lettura elettronica dei codici d'identificazione e degli attributi per raccogliere ed elaborare automaticamente i dati. L'uso della simbologia GS1-128 non è previsto per i dati rilevati in un punto di vendita al dettaglio.

La simbologia GS1-128, un subset del Codice 128, è una delle simbologie lineari alfanumeriche più complete, compatte e affidabili attualmente esistenti. GS1-128 prevede l'aggiunta di uno speciale carattere non-dato, detto Funzione 1 (FNC1 o Function 1), dopo il carattere iniziale del codice a barre.

Ai sensi dello Standard Internazionale ISO/IEC 15417, l'aggiunta di FNC1 subito dopo il carattere iniziale nel Codice 128 è riservata esclusivamente a GS1.

#### **ETICHETTA LOGISTICA GS1**





Il carattere speciale FNC1 ha la duplice funzione di:

- garantire la differenziazione dell'GS1-128 da qualsiasi altro codice: infatti viene sempre posizionato subito dopo il carattere iniziale;
- agisce da separatore per gli Al che hanno un campo dati di lunghezza variabile.

#### GLI ATTRIBUTI DELLE UNITÀ CONSUMATORE, IMBALLO E LOGISTICHE

Il Global Trade Item Number GS1 (GTIN) può essere applicato da solo a un'unità GS1-128 consumatore/imballo. Se occorre inserire altri dati nel codice a barre utilizzando la simbologia GS1-128, il GTIN deve essere accompagnato dall'Identificatore Dati GS1 (AI) corretto.

#### **GS1-128**



(02) 08032089000079(15) 030500(37) 75(10) C08XA123

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per l'elenco degli Al che devono essere seguiti dal FNC1, rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1", parte II, capitolo 11.

# LA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

#### Il Regolamento (CE) n°1760/2000

Il Regolamento (CE) n°1760/2000 (ed il successivo Regolamento (CE) n°1825/2000 per la sua applicazione)<sup>4</sup>, relativo all'identificazione, alla registrazione e all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, trae origine dalla necessità di assicurare in modo certo ed efficace la trasparenza, nei confronti del consumatore, delle condizioni di produzione e di commercializzazione del comparto delle carni bovine e interessa gli operatori che commercializzano sia carni bovine che prodotti a base di carni bovine.

Esso prevede un sistema di identificazione e registrazione dei bovini basato sui seguenti elementi:

- marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
- basi dati informatizzate;
- passaporti per gli animali;
- registri individuali, tenuti presso ciascuna azienda.

I marchi auricolari recano un codice che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. Per poter rintracciare gli animali in maniera rapida ed efficace, le informazioni concernenti tutte le aziende situate sul territorio del Paese UE saranno registrate nelle basi dati informatizzate presso l'autorità nazionale competente insieme all'identità dei bovini. Il marchio auricolare viene apposto dalla nascita dell'animale entro un termine stabilito da ciascun Stato membro e comunque non oltre il ventesimo giorno di vita. Inoltre, esso accompagna l'animale sia negli spostamenti da Stato a Stato, sia fino al macello.

I passaporti, rilasciati dalle autorità competenti dopo la notifica della nascita o dell'importazione, contengono tutti i dati dell'animale dalla nascita al macello e garantiscono a produttori e consumatori una conoscenza completa della vita e dello stato di salute degli animali allevati e posti in vendita.

In ogni fase dovrà, inoltre, essere istituito un adeguato sistema di registrazione da tenere a disposizione delle autorità di controllo, in cui devono essere correlate la materia prima (es. quarti con rispettive informazioni) ed il prodotto finito (per esempio, disosso o porzionato). Le modalità di realizzazione di tale sistema possono essere liberamente individuate dall'operatore (per esempio, manualmente o in modo informatizzato), purché il sistema finale risulti efficace a garantirne il nesso. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere un **registro** aggiornato.

Almeno per quanto riguarda l'Italia, va detto che le disposizioni riguardanti l'identificazione e la registrazione dei bovini (marchi auricolari, basi di dati informatizzate, passaporti per gli animali, registri individuali tenuti presso ciascuna azienda) erano già applicate a partire dal 1997. Il nuovo regolamento quindi le riconferma.

#### Il Decreto Ministeriale n°22601 30 agosto 2000

Il Decreto Ministeriale sull'etichettatura delle carni bovine del 30 agosto 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°268 del 16 novembre)<sup>5</sup> riprende quanto già previsto dal Regolamento (CE) n°1760/2000. Esso prescrive che i soggetti che commercializzano carne bovina o prodotti a base di carne bovina debbano etichettare la carne stessa (sia quella preconfezionata che quella ven-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Regolamento (CE) n°1760/2000 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n°820/97. Il Regolamento (CE) n°1825/2000 ne è la sua applicazione. Entrambi sono scaricabile dal sito della Commissione europea (http://www.europa.eu.int/comm/index\_it.htm); oppure dal sito Indicod-Ecr: http://www.Indicod-ecr.it nella sezione "Download".

<sup>5</sup> È possibile scaricare una copia del D.M. collegandosi al sito: http://www.Indicod-ecr.it, nella sezione "Download".

duta al taglio) e riportare in chiaro tutte le informazioni obbligatorie, in modo da fornire il nesso tra la carne posta in vendita e l'ultimo taglio o l'ultimo lotto di provenienza. Istituisce e definisce, inoltre, una Commissione nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), per l'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni e la conformità degli organismi di controllo sull'etichettatura.

#### La Circolare n° 5 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

La Circolare n° 5 del MIPAF, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°250 del 26 ottobre 2001<sup>6</sup>, fornisce chiarimenti circa il corretto utilizzo di alcune informazioni in etichetta quali:

- razza, tipo genetico;
- alimentazione animale (vegetale, non OGM);
- test BSE;
- classificazione carcasse;
- carni macinate;
- prodotti DOP, IGP, STG e Biologici.

Fornisce, inoltre, chiarimenti circa la redazione dell'etichetta, con esempi di come indicare correttamente le diverse informazioni in modo chiaro ed univoco.

#### L' Anagrafe Bovina

Il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002<sup>7</sup> (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°72 del 26 marzo 2002) determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo "G. Caporale" (IZSAM) compete la gestione a livello nazionale della nuova Anagrafe bovina, completamente informatizzata ed accessibile via Internet da operatori e cittadini (http://www.anagrafe.izs.it/). L'Anagrafe è articolata su tre livelli operativi:

- locale (A.S.L.);
- regionale (Centro operativo regionale);
- nazionale (IZSAM).

L'Anagrafe si basa sulla certificazione da parte del servizio veterinario della A.S.L., dell'iscrizione del capo nella BDN ed il conseguente rilascio e vidimazione del passaporto, sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimentodi macellazione, sulla registrazione in tempo reale degli eventi nella BDN.

La nuova Anagrafe nazionale bovina, voluta dal Ministero della Salute e dal Ministerodelle Politiche Agricole e Forestali, ha lo scopo di:

- tutelare la salute pubblica e il patrimonio zootecnico;
- fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adequata e chiara del prodotto.

Essa comprende i seguenti elementi:

- passaporti per gli animali;
- registri tenuti da ciascuna azienda;
- banca dati informatizzata.

I responsabili del funzionamento del sistema sono:

- i proprietari degli animali;
- i titolari degli stabilimenti di macellazione;
- i produttori e fornitori di marchi auricolari;
- i servizi veterinari delle A.S.L.;
- AGEA e gli organismi pagatori;
- le regioni e le province autonome;
- il Ministero della Salute.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La Circolare Ministeriale n°5 del MIPAF è disponibile all'indirizzo: http://www.Indicod-ecr.it, nella sezione "Download". <sup>7</sup> Il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 è disponibile sul sito del MIPAF (http://www.politicheagricole.it/ NORME/home.asp), oppure sul sito Indicod-Ecr (http://www.Indicod-ecr.it) nella sezione "Download"

I **proprietari degli animali** notificano alla BDN gli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite) dei propri allevamenti, sia registrando le comunicazioni direttamente alla BDN, sia al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

I **responsabili degli stabilimenti di macellazione** comunicano alla BDN e, ove esistente, alla Banca dati regionale, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati.

I fornitori dei marchi auricolari trasmettono alla BDN e, dove presente, alla Banca dati regionale, l'elenco dei marchi forniti ad ogni allevamento. Qualora producessero e distribuissero marchi non conformi alle caratteristiche tecniche e privi di certificazione di qualità, vengono cancellati dall'elenco.

Il servizio veterinario A.S.L. rilascia e vidima i passaporti degli animali. È connesso alla BDN, nella quale registra furti e smarrimenti di animali, passaporti e marchi auricolari. Invia verbali dei controlli, che evidenziano irregolarità, agli organismi pagatori.

Alle **regioni e alle province autonome** spetta il ruolo di coordinamento ed organizzazione sul territorio.

Il Ministero della Salute, oltre a verificare l'applicazione della disciplina mediante un organismo di ispezione, detiene la banca dati nazionale delle aziende degli allevamenti e dei capi bovini. Inoltre, redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne dà comunicazione alle regioni.

## L'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

Un sistema di etichettatura è fondato sulla registrazione dei dati in tutti gli stadi attraversati dall'animale (allevamento, ingrasso, trasporto, macello, laboratorio di sezionamento, ecc.) e ne consente il trasferimento da un operatore all'altro. Deve, inoltre, essere facilmente leggibile ed adattabile ai possibili cambiamenti o a nuove esigenze. Le modalità di applicazione dell'etichettatura prevedono che le informazioni riportate siano espresse in forma chiara, esplicita e leggibile e che il rilascio delle etichette debba avvenire con un sistema idoneo, che garantisca il nesso fra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. L'etichetta riporta quegli elementi (dati) necessari per risalire all'animale o agli animali da cui deriva la carne stessa (tracciabilità), più precisamente:

- numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzia il legame fra le carni e l'animale o il lotto di animali;
- numero di approvazione dell'impianto di macellazione seguito dalla lettera "M" e lo Stato (dell'Unione Europea o Paese terzo), in cui lo stesso è situato con la scritta "macellato in ...";
- numero di approvazione dell'impianto di sezionamento e lavorazione seguito dalla lettera "S" e lo Stato in cui è situato con la scritta "sezionato in...".

Il **codice di riferimento** o codice di tracciabilità (per esempio, 00123) è un numero, che assicura un nesso tra le carni e l'animale o lotto di animali e deve essere sempre riportato su ogni etichetta. Se il nesso identificativo viene previsto per il gruppo di animali, il codice di tracciabilità deve riferirsi al lotto liberamente definito dall'operatore in ciascuna fase della filiera, sulla base delle proprie esigenze di lavorazione.

I numeri di identificazione del macello e del laboratorio di sezionamento sono quelli relativi all'autorizzazione UE (Direttiva CE 64/433). Nel caso di macelli a capacità limitata, i numeri di identificazione sono quelli di registrazione nazionale. In questo secondo caso, al termine della sigla numerica, viene indicata la targa automobilistica della provincia in cui sono dislocati gli stabilimenti in sostituzione delle lettere "M" e "S".

Per la carne venduta a taglio, nell'esercizio di vendita l'etichetta deve essere sostituita con un'informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

#### **CONTROFILETTO BOVINO ADULTO**



L'etichetta obbligatoria deve inoltre contenere informazioni relative a:

- lo Stato (Paese membro dell'Unione Europea o Paese Terzo) dove è nato l'animale;
- lo Stato o i diversi Stati in cui è avvenuto l'ingrasso dell'animale;
- lo Stato in cui è avvenuta la macellazione.

Per quanto riguarda invece le carni bovine macinate, si segnala che vanno riportate in etichetta le seguenti indicazioni:

- un numero od un codice di riferimento, che permetta di collegare la carne all'animale di origine attraverso un numero di codice del singolo animale o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
- il nome dello Stato, in cui sono state preparate le carni macinate, indicando la dicitura "preparato in...(nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
- il nome dello Stato membro o del Paese terzo, in cui ha avuto luogo la macellazione con la seguente dizione "macellato in... (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
- il nome del Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli animali, se differente da quello di preparazione delle relative carni. L'indicazione deve recare le parole: "origine (nome dello Stato/i membro/i o Paese /i terzo/i di nascita ed allevamento)".

Le carni commercializzate non destinate direttamente al consumatore possono non riportare in etichetta tutte le informazioni richieste, ma essere contraddistinte unicamente da un codice (numerico o a barre) attribuito dall'impianto di produzione.

#### Definizione di lotto di lavorazione

I regolamenti comunitari prevedono dei limiti alla costituzione del lotto.

- Le informazioni riportate in etichetta dovranno necessariamente essere comunia tutte le carni (e quindi agli animali) che costituiscono i singoli lotti.
- Nel caso in cui un laboratorio di sezionamento riceva quarti bovini provenienti da Paesi e macelli diversi, sarà necessario costituire, per giorno di produzione, lotti diversi per quanti sono i Paesi ed i macelli di provenienza.
- Nel disosso dei quarti, le dimensioni massime di un lotto non possono superare la quantità prodotta in un giorno dall'impianto (quindi la potenzialità dell'impianto stesso).
- Nelle fasi successive di sezionamento e porzionatura, le dimensioni massime del lotto possono
  coincidere con l'intera produzione giornaliera (tenendo presente che la materia prima deve
  comunque restare separata secondo le informazioni da riportare in etichetta). Anche il lotto
  di carni macinate può coincidere con la produzione giornaliera (es.: nel caso di un laboratorio

in cui si produce porzionato in vaschetta, il lotto può coincidere con la produzione giornaliera, 15 purché ogni lotto sia costituito ancora una volta con materia prima che abbia in comune le informazioni da riportare in etichetta). Disossando tali quarti, il laboratorio di sezionamento dovrà costituire sempre lotti di disosso, numerati sulla base delle proprie esigenze, separati per materia prima impiegata, in quanto sull'etichetta del sottovuoto ottenuto dovrà indicare sempre uno e un solo Paese e stabilimento di macellazione. Dovendo il laboratorio di sezionamento riportare sul prodotto disossato ottenuto l'indicazione del Paese e dello stabilimento di macellazione, non potrà che costituire per ogni giorno di produzione lotti diversi per quanti sono i Paesi ed i macelli di provenienza. Ciascun singolo quarto in questa fase è già identificabile singolarmente, in quanto contraddistinto dal numero di macellazione attribuitogli dal macello anche sulla base degli obblighi esistenti in materia di classificazione delle carcasse.

#### Carne importata da Paesi terzi

Le carni degli animali importati vivi nella Comunità Europea, sui quali non siano disponibili informazioni circa il Paese di nascita e di ingrasso (diverso dall'ultimo), devono indicare in etichetta la dizione: "animale importato vivo nella UE" o "animale importato vivo da (nome Paese terzo)".

#### Controlli

Il Regolamento rinvia ai singoli Stati la determinazione delle sanzioni per la mancata indicazione dei dati richiesti, limitandosi a raccomandare che le stesse siano efficaci, commisurate e dissuasive. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa è affidata per quanto di competenza al Servizio Sanitario Nazionale, al MIPAF e alle Regioni. I servizi veterinari degli impianti di macellazione e sezionamento continuano a svolgere la loro attività di controllo per le finalità di natura igienico-sanitario.

## L'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

Accanto al sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine, il Regolamento prevede anche un sistema facoltativo, esigenza poi recepita anche dal Decreto Ministeriale. Si tratta di informazioni ulteriori che possono essere apposte sull'etichetta da operatori o da organizzazioni che dispongono di un disciplinare di produzione e di lavorazione delle carni bovine approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e che quindi vogliano comunicare al consumatore, attraverso l'etichetta, importanti requisiti qualitativi delle carni e dell'animale, quali:

#### a. macellazione:

- indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento
- età dell'animale macellato
- data di macellazione e/o preparazione delle carni
- periodo di frollatura delle carni

#### b. allevamento:

- azienda di nascita e/o di allevamento
- tecnica di allevamento
- metodo di ingrasso
- indicazioni relative all'alimentazione

#### c. animale:

- razza o tipo genetico
- categoria

**d. eventuali altre informazioni** contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'operatore o l'organizzazione che intende operare in ambito facoltativo deve:

- 1. sottoporre un proprio disciplinare di etichettatura all'autorizzazione del MIPAF;
- 2. indicare nel disciplinare le misure adottate per garantire la veridicità delle informazioni

- facoltative che si vogliono indicare in etichetta;
- 3. assoggettarsi al controllo da parte di un organismo indipendente, che operi in conformità alla norma europea EN 45011;
- 4. indicare nell'etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie/facoltative, anche il nome o logotipo dell'operatore o dell'organizzazione e il numero di autorizzazione del disciplinare rilasciato dal MIPAF.

Il disciplinare dell'etichettatura volontaria indica:

- le informazioni che devono figurare sull'etichettatura;
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni;
- il sistema di controllo, che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita,
- inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione.

Su tutte le etichette contenenti informazioni facoltative deve essere riportato anche il codice alfanumerico di approvazione del disciplinare assegnato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per facilitare l'attività di controllo delle autorità preposte.

Il Decreto Ministeriale, inoltre, contempla che, oltre alle informazioni obbligatorie e facoltative, possano essere riportate in etichetta altri dati, quali:

- la data di scadenza, la modalità di conservazione, ecc;
- l'indicazione del punto vendita;
- il peso;
- il taglio anatomico.

# DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LA FILIERA DELLE CARNI BOVINE

La rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia di un prodotto attraverso l'identificazione e la documentazione di tutti i processi di lavorazione, nonché di individuare la responsabilità degli operatori che concorrono alla produzione del prodotto stesso. In generale l'istituzione di un sistema di rintracciabilità è giustificato dalla necessità di:

- 1. ritirare i prodotti se si riscontra un rischio per la salute umana e l'ambiente;
- 2. 2agevolare l'identificazione ed il controllo di effetti indesiderati e a lungo termine sull'ambiente e sulla salute delle persone e degli animali;
- 3. contribuire al controllo delle informazioni sull'etichetta.


Nella filiera delle carni, la rintracciabilità deve consentire di ricostruire le tappe della vita dell'animale ed il percorso della carne da esso derivata in tutte le forme che essa assume (per esempio, carcasse, tagli, ecc.) durante tutte le fasi di lavorazione e trasformazione fino al punto di vendita. Gli elementi chiave per un sistema efficiente di etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine sono i marchi auricolari e il numero di lotto.

La rilevazione, la registrazione e l'invio garantiscono standard di sicurezza alimentari elevati, perché aumenta l'accuratezza e la velocità dei processi di gestione e di comunicazione.

Ancora oggi in Italia e nel resto d'Europa la tracciabilità delle carni è gestita in molti casi attraverso l'adozione di soluzioni "proprietarie", attivate sulla base di relazioni one-to-one tra un produttore e diversi clienti. In una situazione di questo tipo, gli operatori incappano in costose e superflue complicazioni operative, generate dall'esigenza di gestire contemporaneamente più sistemi di tracciabilità: uno per ogni cliente, con il quale si hanno relazioni commerciali.

Poiché il flusso dei dati avviene tra aziende diverse, è chiaro che il principale fattore di successo di

#### SISTEMI DI TRACCIABILITÀ PER LA FILIERA DELLE CARNI BOVINE



un sistema di tracciabilità è costituito dall'adozione di uno standard condiviso da tutti. Indicod-Ecr si è posto l'obiettivo di razionalizzare la situazione, a beneficio dell'efficacia della filiera e del consumatore, proponendo uno standard riconosciuto ed applicato su scala internazionale: il GS1-128. L'adozione dello standard di codifica GS1-128 consente una perfetta integrazione al sistema GS1 già in uso nel ciclo produzione-distribuzione dei prodotti alimentari.

#### Modello di tracciabilità basato sullo standard internazionale GS1-128

Il sistema obbligatorio di etichettatura a livello europeo ha come obiettivo la creazione di un nesso tra l'identificazione delle carcassa, del quarto o dei pezzi di carne ed il singolo animale. Per soddisfare questa richiesta, le carcasse ed i tagli devono essere etichettati con codici di identificazione attraverso l'intera filiera delle carni – dal macello, al sezionamento fino al punto di vendita finale. I codici chiave per l'etichettatura e la rintracciabilità possono essere rappresentati mediante la simbologia GS1-128<sup>8</sup> usando i cosiddetti Identificatori di Dati (AI, application identifiers). Attraverso l'uso degli AI – Identificatori di Dati - è possibile codificare in modo univoco le informazioni (es. marca auricolare, data di macellazione, peso, numero di lotto, paese di nascita, ecc.) fornendo così un accurato, sicuro e competitivo strumento per la gestione della filiera.

Per garantire il rispetto del Regolamento (CE) n°1760/2000, lo standard GS1-128 mette a disposizione una serie di AI (Identificatori di Dati), che codificano in modo univoco tutte le informazioni obbligatorie e ulteriori informazioni necessarie a garantire la tracciabilità delle carni bovine. Nell'Allegato I vengono riportati gli Identificatori di Dati (AI) necessari per la tracciabilità delle carni bovine. L'elenco completo è incluso nel "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

#### Applicazione della simbologia GS1-128 alla tracciabilità delle carni bovine

Per assicurare la tracciabilità, la trasparenza del processo produttivo delle carni bovine ed il rispetto della normativa europea ed italiana sull'etichettatura, gli operatori della filiera possono identificare le carcasse ed i tagli con la simbologia GS1-128. Grazie allo standard GS1-128 i prodotti della carne possono essere ricollegati all'animale o al gruppo di animali.

Ee informazioni sulla simbologia GS1-128 sono riportate sul "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

Per la rintracciabilità dei prodotti dal punto di vendita al singolo animale, gli elementi chiave sono un numero identificativo del prodotto (es. carcassa, taglio, fettina, ecc.) Al (01) – Identificatore di Dati - ed un numero di marca auricolare, come definito nel Regolamento, Al (251). Nell'esempio che segue, è stata codificata l'informazione relativa alla marca auricolare.

#### **GS1-128 MARCA AURICOLARE**



(01) = codice prodotto/articolo


(310n)= peso netto in kg (in questo esempio è 51,5 kg)

(251)= marca auricolare

Per la rintracciabilità dei prodotti dal punto di vendita al gruppo di animali, gli elementi chiave sono un numero identificativo del prodotto Al (01) ed un numero di lotto Al (10) – Identificatore di Dati - secondo la definizione prevista dal Regolamento (CE) n°1760/2000.

Nell'esempio che segue, è stata codificata l'informazione relativa al numero di lotto.

#### **GS1-128 NUMERO LOTTO**



(01) 98032089000072(3103) 002500(10) 12345678

(01)= codice prodotto/articolo

(310n)= peso netto (in questo esempio gr. 2500)

(10)= numero del lotto

Gli Identificatori di Dati Al (251) (rintracciabilità per singolo animale) e Al (10) (rintracciabilità per lotto) devono essere obbligatoriamente utilizzati insieme all'Identificatore di Dati Al (01) (codice articolo/prodotto).

#### Informazioni obbligatorie secondo il Regolamento (CE) n°1760/2000

Il Regolamento prevede che i prodotti della carne vengano etichettati con le seguenti informazioni obbligatorie:

- numero o codice di riferimento;
- numero di approvazione del macello;
- numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
- paese di nascita;
- paese di ingrasso;
- paese di macellazione.

I numeri di approvazione del macello e dei laboratori di sezionamento vengono specificati utilizzando l'Identificatore di Dati Al (703s) e rispettando la sequenza di lavorazione.

#### 1 - NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO - AI (01)

L'AI (01) indica che i dati che seguono contengono il numero identificativo del prodotto (es. carcassa, taglio, ecc.) espresso con un codice GTIN-13 formato di 13 cifre, precedute da "0" (unità a peso fisso) o da "9" (unità a peso variabile).

Il GTIN-13 non contiene informazioni specifiche (per esempio: prezzo, descrizione, ecc.) sulla referenza codificata. La struttura dell'Al (01) è la seguente:

Al	Numero identificativo del prodotto	
(01)	$0\ N^2\ N^3\ N^4\ N^5\ N^6\ N^7\ N^8\ N^9\ N^{10}\ N^{11}\ N^{12}\ N^{13}$	N <sup>14</sup>

#### 2 - NUMERO DI LOTTO - AI (10)

L'AI (10) codifica il numero di lotto, secondo la definizione di lotto prevista dal Regolamento (CE) n°1760/2000°. Il numero di lotto può contenere caratteri numerici e/o alfanumerici e può avere lunghezza variabile fino a venti caratteri.

Al	Numero di lotto
(10)	X¹ lunghezza variabile → X²0

#### 3 - MARCA AURICOLARE O NUMERO/CODICE DI RIFERIMENTO - AI (251)

Nella filiera della carne, l'AI (251) identifica l'animale o la carcassa da cui deriva il prodotto della carne e garantisce il nesso fra le carni e l'animale. I dati che seguono l'AI (251) codificano il numero di marca auricolare o il codice di riferimento.

Al	Marca auricolare / codice di riferimento	
(251)	X¹ lunghezza variabile → X³0	

Il Paese di nascita, il Paese di ingrasso e il Paese di macellazione vengono specificati utilizzando, rispettivamente, gli Identificatori di Dati AI (422), AI (423), AI (424). E' possibile specificare fino a cinque paesi di ingrasso nello stesso AI (423). L'AI (425) può essere utilizzato per specificare il paese di sezionamento. Va, comunque, precisato che l'utilizzo degli AI (424) e (425) può essere evitato in quanto il Paese di macellazione e il Paese di sezionamento vengono già riportati all'interno degli AI (703n) con i quali vengono specificati i numeri di approvazione dei corrispondenti laboratori, previsti come obbligatori dalla normativa. In questo caso, pertanto, le informazioni risulterebbero ridondanti.

#### 4 - PAESE DI NASCITA - AI (422)

L'AI (422) indica il codice ISO (a 3 cifre) del paese di nascita dell'animale ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Al	Paese di nascita (codice paese ISO)
(422)	$N^1$ $N^2$ $N^3$

#### 5 - PAESE DI INGRASSO - AI (423)

L'AI (423) indica il codice ISO (a 3 cifre) del paese di ingrasso dell'animale ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II). Nel caso in cui il processo di ingrasso avvenga in più paesi, essi dovranno essere riportati nel codice. Nei 15 caratteri messi a disposizione possono essere codificati fino a 5 paesi. Il fornitore è responsabile per l'attribuzione dei codici paese.

Al	Paese di nascita (codice paese ISO)
(423)	N¹ N² N³ N¹5

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Regolamento (CE) n°1760/2000 e D.M. n°22601 del 30 agosto 2000.

#### 6 - PAESE DI MACELLAZIONE - AI (424)10

L'AI (424) indica il codice ISO (a 3 cifre) del paese di macellazione dell'animale ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Al	Paese di macellazione (codice paese ISO)
(424)	N¹ N² N³

#### 7 - PAESE DI SEZIONAMENTO - AI (425)10

L'AI (425) indica il codice ISO (a 3 cifre) del paese di sezionamento dell'animale ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Al	Paese di sezionamento (codice paese ISO)
(425)	N¹ N² N³

#### 8 - PAESE DI LAVORAZIONE COMPLETA - AI (426)

L'AI (426) viene utilizzato solo nel caso in cui il paese di nascita, di ingrasso, di macellazione e di sezionamento dell'animale coincidono. In questo modo viene evitata la ridondanza di informazioni che si avrebbe utilizzando gli Identificatori di Dati AI (422), (423), (424), (425). L'AI (426) indica quindi il codice ISO (a 3 cifre) del paese nel quale avviene il ciclo di lavorazione completo (dalla nascita al sezionamento) e viene ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Al	Paese di lavorazione completa (codice paese ISO)
(426)	N¹ N² N³

#### 9 - NUMERO DI APPROVAZIONE DEL MACELLO E DEL LABORATORIO DI SEZIONA-MENTO - AI (703s)

La serie di Identificatori di Dati (703s) viene utilizzata per indicare i numeri di approvazione del macello e del/i laboratorio/i di sezionamento. Dal momento che lungo la filiera possono essere coinvolti diversi operatori, ciascuno con numeri di approvazione diversi, la quarta cifra dell' Identificatore di Dati (s) indica la sequenza cronologica degli operatori ai quali fa riferimento il numero di approvazione specificato. Ne consegue che il numero di approvazione del macello viene sempre specificato con l'Al (7030), il numero di approvazione del primo laboratorio di sezionamento viene sempre specificato con l'Al (7031), mentre i numeri di approvazione di eventuali ulteriori laboratori di sezionamento (o punti di lavorazione della carne) vengono specificati con gli Al (7032), (7033), e così via, in modo cronologico.

La struttura è la seguente:

Al	Codice Paese ISO	Numero di approvazione
(703s)	$N^1 N^2 N^3$	X⁴ lunghezza variabile → X³⁰

(s) assume i seguenti valori:

0=macello

1=primo laboratorio di sezionamento,

da 2 a 9=punti di lavorazione della carne all'interno della filiera, successivi al primo laboratorio di sezionamento

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Informazione ridondante se si utilizza anche l'Al (7030).

N1N2N3: indica il codice ISO (a 3 cifre) del paese dell'operatore di filiera (macello, laboratorio di sezionamento, altro punto di lavorazione) al quale fa riferimento il numero di approvazione. Il codice del paese viene ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Esempio: un animale bovino è stato macellato in un macello belga (numero di approvazione 987654), sezionato da un laboratorio di sezionamento italiano (numero di approvazione 11848) e successivamente sezionato da un laboratorio di sezionamento olandese (numero di approvazione ENGL410).

Paese e numero di approvazione per il macello							
Al	Codice paese ISO per il Belgio	Numero di approvazione del macello					
(7030)	056	987654					

Paese e numero di approvazione del primo operatore (primo laboratorio di sezionamento italiano)					
Al	Codice paese ISO per l'Italia	Numero di approvazione del laboratorio di sezionamento			
(7031)	380	11848			

Paese e nun	nero di approvazione del secondo labora	atorio di sezionamento
Al	Codice paese ISO per l'Olanda	Numero di approvazione del laboratorio di sezionamento
(7032)	528	ENGL410

Nell'esempio che segue vengono codificati il Paese di nascita, il Paese di ingrasso ed il Paese di macellazione, informazioni obbligatorie secondo il Regolamento a partire dal 1 gennaio 2002, ed il Paese di sezionamento come informazione aggiuntiva.





AI	Codice paese ISO	Regolamento (CE) n°1760/2000
(422)=Paese di nascita	032=Argentina	Obbligatorio
(423)=Paese di ingrasso	608=Perù 056=Belgio	Obbligatorio
(424)=Paese di macellazione <sup>11</sup>	528=Olanda	Obbligatorio
(425)=Paese di sezionamento <sup>11</sup>	276=Germania	Aggiuntivo
<sup>11</sup> Informazione ridondante se si	utilizza anche l'Al (70	030).

I codici Paese da utilizzare sono quelli specificati nella tabella ISO 3166 (Allegato II).

Se la nascita, l'ingrasso, la macellazione e il sezionamento dell'animale sono avvenuti nello stesso Paese, è possibile utilizzare l'Identificatore di Dati AI (426) per specificare il Paese di lavorazione completa invece di utilizzare gli Identificatori di Dati AI (422), AI (423), AI (424) e AI (425) che in questo caso riporterebbero la stessa informazione in modo ridondante.

#### Informazioni supplementari

Oltre alle informazioni prescritte come obbligatorie dalla normativa, è possibile specificare le seguenti informazioni aggiuntive, su base internazionale o nazionale:

- data di macellazione;
- peso netto in Kg;
- razza;
- categoria;
- data di nascita;
- età (mesi);
- allevamento di provenienza;
- conformazione (percentuale di carne magra presente nella carcassa);
- stato d'ingrassamento;
- tipo d'allevamento;
- tipo d'alimentazione.

#### 10 - DATA DI MACELLAZIONE - AI (11)

L'AI (11) indica la data di macellazione. La lunghezza è fissa di sei cifre nel formato anno, mese, giorno: due per l'anno, due per il mese, due per il giorno. Specificare (00) nel giorno nel caso in cui non lo si intenda specificare. Il giorno e il mese vengono sempre rappresentati con due cifre (es: '01' e non'1'; '02' e non'2').

Ai	Anno	Mese	Giorna
(11)	N/N	Nº Nº	Nº Nº

#### 11 - PESO NETTO IN KG -AI (31 0n)

L'AI (31 0n) indica il peso netto in Kg.



Il carattere 'n' indica il numero delle cifre decimali da considerare nel valore espresso. Quindi:

n=0 Valore espresso senza decimali

n=1 Valore espresso con una cifra decimale dopo la virgola

n=2 Valore espresso con due cifre decimali dopo la virgola

n=3 Valore espresso con tre cifre decimali dopo la virgola

Ad esempio: Kg. 51,5 verrà indicato come "051500"

#### 12 - RAZZA - CATEGORIA - DATA DI NASCITA - ETÀ

Mentre l'uso degli Al (11) e (31 On) è stabilito e condiviso su base internazionale, l'uso dell' Al (90) per la codifica della razza, categoria, data di nascita ed età dell'animale è raccomandato da Indicod soltanto per la filiera della carne in Italia e **non rappresenta una soluzione internazionale**.

AI	Segnale Razza/	Codice Razza/	Codice	Data di nascita	Età
	Tipo genetico*	Tipo genetico	Categoria	(GGMMAA)	(mesi)
(90)	N'	X2 X3 X4	X3	Nº Nº Nº Nº Nº Nº	N <sub>11</sub> N <sub>11</sub>

Le informazioni prevedono l'introduzione nell'Al (90) di un segnale che indica se nelle informazioni che lo seguono viene specificata la razza o il tipo genetico dell'animale.

Questo segnale occupa la prima posizione dell'Al (90) e può assumere i seguenti valori:

- 1: nel caso venga fornita la razza;
- 2: nel caso venga fornito il tipo genetico.

Il codice razza/tipo genetico viene specificato utilizzando le sigle corrispondenti alle singole razze come dalla tabella delle razze bovine, Allegato III.

La normativa comunitaria 12 prevede la ripartizione delle carcasse in cinque categorie, che vengono identificate con le prime cinque lettere dell'alfabeto:

Sigla	Categoria	
Α	Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni	(Vitello+Vitellone)
В	Carcasse di altri animali maschi non castrati	(Toro)
C	Carcasse di altri animali maschi castrati	(Manzo)
D	Carcasse di animali femmine che hanno già figliato	(Vacca)
Е	Carcasse di altri animali femmine	(Giovenca)

La data di nascita viene indicata come GGMMAA: 12 maggio 2001 sarà "120501". L'età viene indicata mediante il numero di mesi.

La data di nascita è utilizzata dall'allevamento fino al macello. Dal macello al punto di vendita questa informazione è sostituita con l'età dell'animale.

#### Esempi:

AI	Segnale Razza	Codice Razza	Codice	Data di nascita (GGMMAA)	Età (mari)
			Categoria	(GGMMAA)	(mesi)
(90)	1	BBL	D	120999	26

In questo esempio, dato che il segnale 'razza' assume valore '1 ' viene fornita di seguito la razza dell'animale (Belga).

AI	Segnale	Codice	Codice	Data di nascita	Età
	Tipo genetico	Tipo genetico	Categoria	(GGMMAA)	(mesi)
9())	2	CIA	A	120999	26

In questo esempio, dato che il segnale 'tipo genetico' assume valore '2' viene fornito di seguito il tipo genetico dell'animale (Chianino).

#### 13 - ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

Viene indicato mediante: i codici ISTAT<sup>13</sup> del Comune, la sigla automobilistica della provincia e il numero progressivo assegnato dal Comune.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Regolamento (CE) n° 1208/81 del Consiglio del 22 aprile 1981

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Per conoscere i codici ISTAT dei Comuni d?italia, rimandiamo al sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): http://www.istat.it/PERL/comuni/index\_comuni.htm

AI	Flag informazioni aggiuntive (base nazionale)	Codice ISTAT	Sigla automobilistica della provincia	Numero progressivo del Comane
(90)	30.	NIN-N-	X* X*	NNN

#### Esempio:

AI	Flag informazioni aggiuntive (hase nazionale)	Codice ISTAT	Sigla automobilistica della provincia	Numero progressivo del Comune
(40)	30	143	CN	1015

#### 14 - CONFORMAZIONE - STATO D'INGRASSAMENTO

É la percentuale di carne magra presente nella carcassa.

AI	Flag informazioni aggiuntive (base nazionale)	Conformazione	Stato d'ingrassamento
(90)	31	X	A\$2

Le classi di conformazione rappresentano una valutazione soggettiva della quantità di tessuto muscolare presente nella carcassa. Le classi, secondo la normativa comunitaria<sup>14</sup> vengono identificate nel modo seguente:

S	Superiore	Tutti i profili estremamente convessi.
		Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo).
E	Eccellente	Tutti i profili da convessi a superconvessi.
		Sviluppo muscolare eccezionale.
U	Ottima	Profili nell'insieme convessi.
		Sviluppo muscolare abbondante.
R	Buona	Profili nell'insieme rettilinei.
		Sviluppo muscolare buono.
Ο	Abbastanza	Profili rettilinei a concavi.
	Buona	Sviluppo muscolare medio.
P	Poor	Tutti i profili da concavi a molto concavi.
		Sviluppo muscolare ridotto.

Lo stato d'ingrassamento, analogamente alla conformazione, ha la funzione di esprimere in modo soggettivo la quantità di grasso presente sulla carcassa o mezzana. le classi d'ingrassamento<sup>14</sup> sono identificate con i numeri arabi dall'uno al cinque:

1	Molto scarso	Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa.
		Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica.
2	Scarso	Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti.
		All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili.
3	Medio	Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di
		grasso: scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica. All'inter-
		no della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili.
4	Abbondante	Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia
		e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa tora-
		cica. Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa
		toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso. Il grasso ricopre
		tutta la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica.
		La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo
		che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della
		cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Regolamento (CE) n° 1208/81 del Consiglio del 22 aprile 1981

#### 15 -TIPO D'ALLEVAMENTO -TIPO D'ALIMENTAZIONE

È la classificazione del modo in cui l'animale è stato allevato e alimentato.



Il tipo d'allevamento viene catalogato secondo la seguente tabella:

Α	Stabulazione fissa
В	Stabulazione libera stallina in box
C	Stabulazione libera parzialmente all'aperto
D	Stabulazione libera all'aperto
E	Semibrado
F	Brado
C	Pascolo
Н	Biologico
1	Con ricorso al pascolo
L	Stabulazione libera stallina su lettiera
M	Stabulazione libera stallina su pavimento continuo
N	Stabulazione libera stallina su pavimento fessurato

Il tipo d'alimentazione viene classificato secondo questa codifica:

A Alimentazione senza grassi animali aggiunti

B Non OGM

Nell'esempio che segue, dall'allevamento al macello, vengono codificati: la razza (Blu belga), la categoria (Vacca) e la data di nascita dell'animale (12 gennaio 1999):

GS1-128 RAZZA - CATEGORIA - DATA DI NASCITA



Nell'esempio che segue vengono codificati: la data di macellazione (1 dicembre 2000), il peso in kg (51,500), la razza (Blu Belga), la categoria (Vacca) e l'età dell'animale (23 mesi); gli spazi presenti nell'Al (90) tra la Categoria (D) e l'età (23 mesi) sono quelli riservati alla data di nascita che in questo caso, dal macello al punto di vendita, non deve essere specificata.

GS1-128 DATA DI MACELLAZIONE - PESO - RAZZA - CATEGORIA - ETÀ



#### ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Il Regolamento (CE) n° 1760/2000, in deroga ai requisiti obbligatori per l'etichettatura delle carni bovine, esprime la possibilità, per le carni importate nella Comunità per le quali non sono disponibili tutte le informazioni obbligatorie precedentemente definite, di un sistema di etichettatura facoltativo che riporti comunque le seguenti indicazioni:

- Origine: non CE
- Macellato in: [Nome del paese terzo]

Per rappresentare e gestire le informazioni relative all'origine dell'animale si utilizzano gli Application Identifier, AI (422): Paese di nascita e AI (423): Paese di ingrasso, precedentemente descritti, fermo restando che la dicitura "non CE" non è rappresentata attraverso un codice ISO (a 3 cifre) e non è quindi indicata nella tabella di riferimento ISO3166 (Allegato II).

Per codificare anche questa informazione, all'interno del sistema di tracciabilità per la filiera della carni bovine precedentemente descritto e strutturato, si introduce il codice 999, NON utilizzato come codice ISO di nessun paese.

Si sottolinea che il codice 999 NON fa parte dei codici ISO identificativi dei diversi paesi. La soluzione sopra riportata rappresenta un requisito soddisfatto valido esclusivamente a livello nazionale per permettere alle aziende di gestire anche questa tipologia di occorrenze e non ha quindi validità internazionale.

Per rappresentare invece l'indicazione relativa alla macellazione dell'animale, come precedentemente descritto, si utilizza l'Al (424): Paese di macellazione. In questo caso, come richiesto dal Regolamento (CE) n° 1760/2000, deve essere noto il paese terzo di macellazione e può essere quindi rappresentato tramite un codice ISO (a 3 cifre) ricavato dalla tabella ISO3166 (Allegato II).

Esempio: nell'esempio che segue vengono codificati il Paese di nascita, il Paese di ingrasso ed il Paese di macellazione per un animale bovino nato ed allevato in un paese imprecisato del Sud America (Origine: non CE) e macellato in un macello argentino.

#### **GS1-128 NASCITA – INGRASSO – MACELLAZIONE**



(422) 999 (423) 999 (424) 032

Al	Codice	Regolamento
		(CE) n° 1760/2000
(422) = Paese di nascita	999 = non CE	Obbligatorio
(423) = Paese di ingrasso	999 = non CE	Obbligatorio
(424) = Paese di macellazione*	032 = Argentina	Obbligatorio
* Informazione ridondante se s	i utilizza anche l'Al (7030)	

# **ALLEGATO I**

#### Definizioni degli identificatori (Als)

-				
50	luzion	e intern	aziona	Ie.

Αl	CONTENUTO	FORMATO
01	Numero identificativo dei prodotto GTIN	n2+n14
10	Numero di lotto	n2+an20
11	Data di macellazione	n2+n6
251	Marca auricolare o codice di riferimento	n3+an30
310n	Peso netto in Kg	n4+n6
422	Paese di nascita	n3+n3
423	Paese d'ingrasso	n3+n3+nl 2
424	Paese di macellazione	n3+n3
425	Paese di sezionamento disosso	n3+n3
426	Paese di lavorazione completa	n3+n3
703s	Numero di approvazione dell'operatore di filiera e codice paese	n4+n3+an27

#### **Soluzione Nazionale**

Al	FLAG INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	CONTENUTO	FORMATO
90	1	Razza + categoria + data di nascita o età <sup>15</sup>	n2+an30
90	2	Tipo genetico + categoria + data di nascita o età <sup>15</sup>	n2+an30
90	30	Allevamento di provenienza <sup>15</sup>	n2+an30
90	31	Conformazione + stato di ingrassamento <sup>15</sup>	n2+an30
90	32	Tipo di allevamento+ tipo di alimentazione <sup>15</sup>	n2+an30

an=carattere alfanumerico

n=carattere numerico

an..nn=carattere alfanumerico a lunghezza variaile (nn-numero massimo di caratteri)

n..nn=carattere numerico a lunghezza variabile (nn-numero massimo di cifre)

# **ALLEGATO II**

#### Standard ISO 3166: lista codici paese

PAESE	CODICIISO	ALFABETICO	CODICE ISO NUMERICO
AFGHANISTAN	AF	AFG	4
ALBANIA	AL	ALB	8
ALGERIA	DZ	DZA	12
ANDORRA	AD	AND	20
ANGOLA	ZO	AGO	24
ANGUILLA	ZI	AIA	660
ANTARTIDE	AQ	ATA	10
ANTIGUA E BARBUDA	AG	ATG	28
ANTILLE OLANDESI	AN	ANT	530
ARABIA SAUDITA	SA	SAU	682
ARGENTINA	AR	ARG	32
ARMENIA	AM	ARM	51
ARUBA	AW	ABW	533
AUSTRALIA	AU	AUA	36

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nel caso in cui non venisse codificata un'informazione nella sequenza, lasciare libere le posizioni (inserire "blanks").

AUSTRIA AZ AZE 31  AZERBAIJAN AZ AZE 31  BAHAMAS BS BS BHS 44  BAHRAIN BH BH BH 48  BANGLADESH ED BGD 50  BARBADOS BB ERE 52  BELARUS BY BLR 1112  BELIZE BZ BLZ BLZ B4  BENIN BJ BEN 204  BERMUDA BM BMU 60  BHUTAN BT BTN 64  BOSINIA E HERZEGOVINA BA BIH 70  BOSINIA E HERZEGOVINA BA BIH 70  BOSINIA E HERZEGOVINA BW BWA 72  BOUVET (ISOLA DI) BV BVT 74  BOLIVIA BN BRN 96  BRULGARIA BR BR BRA 76  BRUNEI BN BRN 96  BULGARIA BG BGR 100  BURKINA FASO BF BFA 854  BURUNDI BI BDI 108  CAMBOGÍA KH KHM 116  CAMERUN CM CMR 120  CANADA CA CAN 124  CAPO VERDE CV CPV 132  CAYANAN (ISOLE) KY CYM 136  CILE CL CHL 152  CAYANAN (ISOLE) KY CYM 136  CILTTA DEL VATICANO VA VAT 336  CILTTA DEL VATICANO VA VAT 336  COLOMBIA CO COL 170  CONGO CD COL 170  CONGO CD COL 170  CONGO CD COL 170  CONGO CG COL 170  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CREPUBBLICA DEMOCRATICA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CREPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CREPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CREPUBBLICA D'AVORIO CI CIV 384  CROAZIA HR HR HRV 191  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CROAZIA HR HR HRV 191  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CROAZIA HR HR HRV 191  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  CROAZIA HR HR HRV 191  CUBA CIV CUB 192  DANIMARCA D'A D'M D'MA 212  ECUADOR EC EC ECU 218  EL SALVADOR SV SLV 222	PAESE	CODICI ISO	ALFABETICO	CODICE ISO NUMERICO
BAHAMAS         BS         BHS         44           BAHRAIN         BH         BH         48           BANGLADESH         ED         BGD         50           BARBADOS         BB         ERE         52           BELARUS         BY         BLR         1112           BELGIO         BE         BEL         56           BELIZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERNUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSINIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUVET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRASILE         BR         BRA         76           BRUIGARIA         BG         BGR         100           BURKINA FASO         BF         BFA         854           BURKINA FASO         BF         BFA         854	AUSTRIA	AT	AUT	40
BAHRAIN	AZERBAIJAN	AZ	AZE	31
BARBADOS         BB         ERE         52           BELARUS         BY         BLR         112           BELAGIO         BE         BEL         56           BELLZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSNIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUVET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRULGARIA         BG         BGR         100           BURKINA FASO         BF         BFA         854           BURUNDI         BI         BDI         108           CAMBOGIA         KH         KHM         116           CAMBOGIA         KH         KHM         116           CAMBOGIA         KY         CYM         136           CAPO VERDE         CV         CPV         132 <t< td=""><td>BAHAMAS</td><td>BS</td><td>BHS</td><td>44</td></t<>	BAHAMAS	BS	BHS	44
BARBADOS         BB         ERE         52           BELARUS         BY         BLR         1112           BELGIO         BE         BEL         56           BELIZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLNIA         BO         BOL         68           BOSNIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOSTWANA         BW         BWA         72           BOUVET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRULARIA         BG         BGR         100           BURINDI         BI         BDI         100           BURINA FASO         BF         BFA         854           BURUNDI         BI         BDI         108           CAMBOGIA         KH         KHM         KHM         116           CAMBAGIA         KH         KHM         116           CAMBOGIA         KH         KHM         116	BAHRAIN	ВН	ВН	48
BELARUS         BY         BLR         112           BELGIO         BE         BEL         56           BELIZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSINIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOSINIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUYET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRASILE         BR         BRA         76           BRULGARIA         BS         BRA         BRA         76           BRULGARIA         BG         BGR         100           BURKINA FASO         BF         BFA         854           BULCARIA         BB         BBA	BANGLADESH	ED	BGD	50
BELARUS         BY         BLR         112           BELGIO         BE         BEL         56           BELIZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSINIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOSINIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUYET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRASILE         BR         BRA         76           BRULGARIA         BS         BRA         BRA         76           BRULGARIA         BG         BGR         100           BURKINA FASO         BF         BFA         854           BULCARIA         BB         BBA	BARBADOS	BB	ERE	52
BELGIO         BE         BEL         56           BELIZE         BZ         BLZ         84           BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSNIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUVET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRAILE         BR         BRA         76           BRULGARIA         BG         BGR         100           BULGARIA         BG         BGR         100           BURININ FASO         BF         BFA         854           BURUNDI         BI         BDI         108           CAMERUN         CM         CMR         120           CANADA         CA         CAN         124           CAPO VERDE         CV         CPV         132           CAYMAN (ISOLE)         KY         CYM         136      <				
BELIZE         BZ         BLZ         84           BENNN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSNIA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUVET (ISOLA DI)         BV         BVT         74           BRASILE         BR         BRA         76           BRUNEI         BN         BRN         96           BULGARIA         BG         BGR         100           BURINDI         BI         BDI         100           BURUNDI         BI         BDI         108           CAMBOGIA         KH         KHM         116           CAMBOGIA         KH         KHM         116           CAMERUN         CM         CMR         120           CANADA         CA         CAN         124           CAPO VERDE         CV         CPV         132           CAYMAN (ISOLE)         KY         CYM         136				
BENIN         BJ         BEN         204           BERMUDA         BM         BMU         60           BHUTAN         BT         BTN         64           BOLIVIA         BO         BOL         68           BOSIMA E HERZEGOVINA         BA         BIH         70           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOSTSWANA         BW         BWA         72           BOTSWANA         BW         BWT         74           BOTSWANA         BW         BWT         74           BOTSWANA         BW         BWA         72           BOUYET (ISOLA DI)         BV         BWT         74           BATSAIS         BR         BRA         76           BULGARIA         BB         BR         BRA         76           BRULGARIA         BG         BGR         100           BURININA FASO         BF         BFA         854           BURUNDI         BI         BDI         108           CAMERUN         CM         CMR         116           CAMERUN         CM         CMR         122           CAYMAN (ISOLE)         KY         CYM <td< td=""><td>BELIZE</td><td></td><td></td><td></td></td<>	BELIZE			
BERMUDA   BM				
BHUTAN   BT   BTN   64				
BOLIVIA   BO   BOL   68   BOSNIA E HERZEGOVINA   BA   BIH   70   BOTSWANA   BW   BWA   72   BOUVET (ISOLA DI)   BV   BVT   74   BRASILE   BR   BRA   76   BRUNEI   BN   BRN   96   BULGARIA   BG   BGR   100   BURKINA FASO   BF   BFA   854   BURUNDI   BI   BDI   108   CAMBOGIA   KH   KHM   116   CAMBRUN   CM   CMR   120   CANADA   CA   CAN   124   CAPO VERDE   CV   CPV   132   CAYMAN (ISOLE)   KY   CYM   136   CILE   CL   CHL   152   CINA   CN   CHN   156   CIPRO   CY   CYP   196   CITTÀ DEL VATICANO   VA   VAT   336   COLOMBIA   CO   COL   170   CONGO   CD   COD   180   (REPUBBLICA DEMOCRATICA)   CONGO   CG   COG   178   (REPUBBLICA DEMOCRATICA   COPOLARE DI COREA)   COSTA D'AVORIO   CI   CIV   384   CUBA   CU   CUB   192   DANIMARCA   DK   DNK   208   DJIBOUTI   DJ   DJI   262   DOMINICA   DM   DMA   212   EGITTO   EG   EGY   818				
BOSNIA E HERZEGOVINA   BA   BIH   70   BOTSWANA   BW   BWA   72   BOUVET (ISOLA DI)   BV   BVT   74   BRASILE   BR   BRA   76   BRUNEI   BN   BRN   96   BULGARIA   BG   BGR   100   BURKINA FASO   BF   BFA   854   BURUNDI   BI   BDI   108   CAMBOGIA   KH   KHM   116   CAMERUN   CM   CMR   120   CANADA   CA   CAN   124   CAPO VERDE   CV   CPV   132   CAYMAN (ISOLE)   KY   CYM   136   CILE   CL   CHL   152   CINA   CN   CHN   156   CIPRO   CY   CYP   196   CITTÀ DEL VATICANO   VA   VAT   336   COLOMBIA   CO   COL   170   CONGO   CD   COD   180   (REPUBBLICA DEMOCRATICA   CONGO   CD   COD   180   (REPUBBLICA DEMOCRATICA   COPOLARE DI COREA   COSTA D'AVORIO   CI   CIV   384   COSTA RICA   CR   CRI   188   CROAZIA   HR   HRV   191   CUBA   CU   CUB   192   DANIMARCA   DK   DNK   208   DJIBOUTI   DJ   DJI   262   DOMINICA   DM   DMA   212   EGITTO   EG   EGY   818				
BOTSWANA   BW   BWA   72				
BOUVET (ISOLA DI)   BV   BVT   74				
BRASILE BR BR BRA 76 BRUNEI BN BRN 96 BULGARIA BG BGR 100 BURKINA FASO BF BFA 854 BURUNDI BI BDI 108 CAMBOGIA KH KHM 116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO COLOMBIA CO COLOMBIA CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL SUD KR KR KOR 410 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COSTA PIANORIO CI CIV 384 COSTA RICA CR CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DMA 212 EGITTO EG ECU 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO EC CC CI 218 EGITTO EC CC CI 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO EC CC CI 218 EGITTO EC CC CC CI 218 EGITTO CI				
BRUNEI BN BRN 96 BULGARIA BG BGR 100 BURKINA FASO BF BFA 854 BURUNDI BI BDI 108 CAMBOGIA KH KHM 116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 CREPUBBLICA DEMOCRATICA) CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL SUD KR KR KOR 410 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CI CIV 384 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DNK 208 EGITTO EG ECU 218 EGITTO EC CC CC CC CC CC CD COD DNIK 208 DIBOUTI DJ DJI 262 DOMINICA DM DMA 212 ECUADOR EC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CD COD COD				
BULGARIA BG BGR 100 BURKINA FASO BF BFA 854 BURUNDI BI BDI 108 CAMBOGIA KH KHM 1116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO COL 170 CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CI CIV 384 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CM DMA 212 EGITTO EG ECU 218 EGITTO EC CCU 218				
BURKINA FASO BF BFA 854 BURUNDI BI BDI 108 CAMBOGIA KH KHM 116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO COL 170 CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL SUD KP PRK 408 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CI CIV 384 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CN CN CN CN 188 CROAZIA DK DNK 208 DJIBOUTI DJ DJ 212 EGITTO EG EG EGY 818				
BURUNDI CAMBOGIA CAMBOGIA KH KHM KHM 116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHAD CIRE CIRA CIRA CIRA CIRA CIRA CIRA CIRA CIRA				
CAMBOGIA KH KHM 116 CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO COL 170 CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA) COSTA RICA CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG ECU 218 EGITTO EG CY CIP CANN 120 COMA CANN 124 COMBO CO COL 170 COVIN 384 COCSTA RICA CR CRI 188 CROAZIA DM DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG EGY 818				
CAMERUN CM CMR 120 CANADA CA CAN 124 CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO COL 170 CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL SUD KR KOR 410 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CIV 384 CREPUBBLICA CR CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DNK 208 DJIBOUTI DJ DJI 262 DOMINICA DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG				
CANADA CA CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CIPRO CY CYP 196 CITTA DEL VATICANO CO				
CAPO VERDE CV CPV 132 CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CIV 384 CROAZIA HR HRV 191 CUBA COUNINARCA DK DNK 208 DJIBOUTI DJ DJI 262 DOMINICA EN CEC ECU 218 EGITTO EG CIV 218 EGITTO EG CL CIV 136 CORA DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG EGY 818				
CAYMAN (ISOLE) KY CYM 136 CHAD TD TCD 148 CILE CL CHL 152 CINA CN CHN 156 CIPRO CY CYP 196 CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336 COLOMBIA CO CD COL 170 CONGO CD COD 180 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) COREA DEL NORD KP PRK 408 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CIV 384 COSTA RICA CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG EG EGY 818				
CHAD TD TCD 148  CILE CL CHL 152  CINA CN CHN 156  CIPRO CY CYP 196  CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336  COLOMBIA CO CD COL 170  CONGO CD COD 180  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CONGO CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD KP PRK 408  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CORA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA EC ECU 218  EGITTO EG EGY 818				
CILE         CL         CHL         152           CINA         CN         CHN         156           CIPRO         CY         CYP         196           CITTÀ DEL VATICANO         VA         VAT         336           COLOMBIA         CO         COL         170           CONGO         CD         COD         180           (REPUBBLICA DEMOCRATICA)         COG         178           COREA DEL NORD         KP         PRK         408           (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE)         POPOLARE DI COREA)         VOREA DEL SUD         KR         KOR         410           COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA RICA         CR         CRI         188           CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         CU         CUB         192           DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
CINA         CN         CHN         156           CIPRO         CY         CYP         196           CITTÀ DEL VATICANO         VA         VAT         336           COLOMBIA         CO         COL         170           CONGO         CD         COD         180           (REPUBBLICA DEMOCRATICA)         COG         178           CONGO         CG         COG         178           (REPUBBLICA POPOLARE)         COGEA DEL NORD         KP         PRK         408           (REPUBBLICA DEMOCRATICA         POPOLARE DI COREA)         V         408           COREA DEL SUD         KR         KOR         410           (REPUBBLICA DI COREA)         V         384           COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA RICA         CR         CRI         188           CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         192         DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218      <				
CIPRO         CY         CYP         196           CITTÀ DEL VATICANO         VA         VAT         336           COLOMBIA         CO         COL         170           CONGO         CD         COD         180           (REPUBBLICA DEMOCRATICA)         COG         178           CONGO         CG         COG         178           (REPUBBLICA POPOLARE)         COGEA DEL NORD         KP         PRK         408           (REPUBBLICA DEMOCRATICA         POPOLARE DI COREA)         V         408           COREA DEL SUD         KR         KOR         410           (REPUBBLICA DI COREA)         COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA RICA         CR         CRI         188           CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         192         DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218           EGITTO         EG				
CITTÀ DEL VATICANO VA VAT 336  COLOMBIA CO COL 170  CONGO CD COD 180  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CONGO CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD KP PRK 408  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  COREA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA EM ECC ECU 218  EGITTO EG EGY 818				
COLOMBIA CONGO CD CD COD 180  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CONGO CG CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI COSTA RICA CR CR CRI 188  CROAZIA HR HR HRV 191  CUBA CU CUB DANIMARCA DIM DIM DIM EGI EGI EGI 180  170 170 180 170 180 170 180 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178				
CONGO CG COD 180  (REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CONGO CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD KP PRK 408  (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA EG ECU 218  EGITTO EG EGY 818				
(REPUBBLICA DEMOCRATICA)  CONGO CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD KP PRK 408  (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA DM DMA 212  ECUADOR EC ECU 218  EGITTO EG EGY 818				
CONGO CG COG 178  (REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD KP PRK 408  (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA DM DMA 212  ECUADOR EC ECU 218  EGITTO EG EGY 818		CD	COD	180
(REPUBBLICA POPOLARE)  COREA DEL NORD  (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO  COSTA D'AVORIO  CORA  COSTA RICA  CR  CR  CRI  188  CROAZIA  HR  HR  HRV  191  CUBA  CU  CUB  DANIMARCA  DK  DNK  DNK  208  DJIBOUTI  DJ  DJI  262  DOMINICA  ECU  ECU  218  EGITTO  EG  EGY  818	,	66	606	170
COREA DEL NORD (REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO COSTA RICA CR CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU DANIMARCA DK DJIBOUTI DJ DJ DJI 262 DOMINICA ECUADOR EC EG EGY 818		CG	COG	178
(REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR KOR 410 (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA DM DMA 212  ECUADOR EC ECU 218  EGITTO EG EGY 818		I/D	DDI	400
POPOLARE DI COREA)  COREA DEL SUD KR KOR 410  (REPUBBLICA DI COREA)  COSTA D'AVORIO CI CIV 384  COSTA RICA CR CRI 188  CROAZIA HR HRV 191  CUBA CU CUB 192  DANIMARCA DK DNK 208  DJIBOUTI DJ DJI 262  DOMINICA DM DMA 212  ECUADOR EC ECU 218  EGITTO EG EGY 818		KP	PRK	408
COREA DEL SUD KR KOR 410 (REPUBBLICA DI COREA) COSTA D'AVORIO CI CIV 384 COSTA RICA CR CRI 188 CROAZIA HR HRV 191 CUBA CU CUB 192 DANIMARCA DK DNK 208 DJIBOUTI DJ DJI 262 DOMINICA DM DMA 212 ECUADOR EC ECU 218 EGITTO EG EGY 818	•			
(REPUBBLICA DI COREA)         COSTA D'AVORIO       CI       CIV       384         COSTA RICA       CR       CRI       188         CROAZIA       HR       HRV       191         CUBA       CU       CUB       192         DANIMARCA       DK       DNK       208         DJIBOUTI       DJ       DJI       262         DOMINICA       DM       DMA       212         ECUADOR       EC       ECU       218         EGITTO       EG       EGY       818	•	1/0	1/00	440
COSTA D'AVORIO         CI         CIV         384           COSTA RICA         CR         CRI         188           CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         CU         CUB         192           DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218           EGITTO         EG         EGY         818		KR	KOR	410
COSTA RICA         CR         CRI         188           CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         CU         CUB         192           DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218           EGITTO         EG         EGY         818			CII /	
CROAZIA         HR         HRV         191           CUBA         CU         CUB         192           DANIMARCA         DK         DNK         208           DJIBOUTI         DJ         DJI         262           DOMINICA         DM         DMA         212           ECUADOR         EC         ECU         218           EGITTO         EG         EGY         818				
CUBACUCUB192DANIMARCADKDNK208DJIBOUTIDJDJI262DOMINICADMDMA212ECUADORECECU218EGITTOEGEGY818				
DANIMARCADKDNK208DJIBOUTIDJDJI262DOMINICADMDMA212ECUADORECECU218EGITTOEGEGY818				
DJIBOUTIDJDJI262DOMINICADMDMA212ECUADORECECU218EGITTOEGEGY818				
DOMINICADMDMA212ECUADORECECU218EGITTOEGEGY818				
ECUADORECECU218EGITTOEGEGY818				
EGITTO EG EGY 818				
EL SALVADOR SV SLV 222				
	EL SALVADOR	SV	SLV	222

PAESE	CODICI ISO	ALFABETICO	CODICE ISO NUMERICO
EMIRATI ARABI	AE	ARE	784
ERITREA	ER	ERI	232
ESTONIA	EE	EST	233
ETIOPIA	ET	ETH	231
FEDERAZIONE RUSSA	RU	RUS	643
FILIPPINE	PH	PHL	608
FINLANDIA	FI	FIN	246
FRANCIA	FR	FRA	250
GABON	GA	GAB	266
GAMBIA	GM	GMB	270
GEORGIA	GE	GEO	268
GEORGIA DEL SUD	GS	SGS	
	G3	303	239
E ISOLE SANDWICH	DE	DELL	276
GERMANIA	DE	DEU	276
GHANA	GH	GHA	288
GIAMAICA	JM	JAM	388
GIAPPONE	JP	JPN	392
GIBILTERRA	GI	GIB	292
GIORDANIA	JO	JOR	400
GRECIA	GR	GRC	300
GRENADA	GD	GRD	308
GROENLANDIA	GL	GLR	304
GUADALUPE	GP	GLP	312
GUAM	GU	GUM	316
GUATEMALA	GT	GTM	320
GUIANA FRANCESE	GF	GUF	254
GUINEA EQUATORIALE	GQ	GNQ	226
GUINEA (REPUBBLICA	GN	GIN	324
POPOLARE RIVOLUZIONARIA)			
GUINEA-BISSAU	GW	GNB	624
GUYANA	GY	GUY	328
HAITI	HT	HTI	332
HONDURAS	HN	HND	340
HONG KONG	HK	HKG	344
INDIA	IN	IND	356
INDONESIA	ID	IDN	360
IRAN	IR	IRN	364
IRAQ	IQ	IRQ	368
IRLANDA	IE	IRL	372
ISLANDA	IS	ISL	352
ISOLA DI COCOS (KEELING)	CC	CCK	166
ISOLA DI NATALE	CX	CXR	162
ISOLA DI PITCAIN	PN	PCN	612
ISOLA NORFORK	NF	NFK	574
ISOLE COMORO	KM	COM	574 174
ISOLE COOK	CK	COK	184
ISOLE DI MARIANA DEL NORD	MP	MNP	580
ISOLE FALKLAND (MALVINAS)	FK	FLK	238
ISOLE FAROE	FO	FRO	234
ISOLE FIJI	FJ	FJI	242
ISOLE HEARD E MCDONALD	НМ	HMD	334

PAESE	CODICI ISO	ALFABETICO	CODICE ISO
ISOLE MARSHALL	MH	MHL	584
ISOLE PERIFERICHE	UM	UMI	581
SECONDARIE DEGLI			
STATI UNITI			
ISOLE SALOMONE	SB	SLB	90
ISOLE TURKE CAICO	TC	TCA	796
ISOLE VERGINI	VI	VIR	850
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	VG	VGB	92
ISOLE WALLIS E FUTUNA	WF	WLF	876
ISRAELE	IL	ISR	376
ITALIA	IT	ITA	380
KAZAKISTAN	KZ	KAZ	398
KENYA	KE	KEN	404
KIRIBATI	KI	KIR	296
KUWAIT	KW	KWT	414
KYRGYZSTAN	KG	KGZ	417
LAOS	LA	LAO	418
LATVIA	LV	LVA	428
LESOTHO	LS	LSO	426
LIBANO	LB	LBN	422
LIBERIA	LR	LBR	430
LIBIA	LY	LBY	434
LIECHTENSTEIN	LI	LIE	438
LITUANIA	LT	LTU	440
LUSSEMBURGO	LU	LUX	442
MACAO	MO	MAC	446
MACEDONIA	MK	MKD	807
MADAGASCAR	MG	MDG	450
MALAWI	MW	MWI	454
MALAYSIA	MY	MYS	458
MALDIVE	MV	MDV	462
MALI	ML	MLI	466
MALTA	MT	MLT	470
MAROCCO	MA	MAR	504
MARTINICA	MQ	MTQ	474
MAURITANIA	MR	MRT	478
MAURITIUS	MU	MUS	480
MAYOTTE (MAMOUTZO)	YT	MYT	175
MESSICO	MX	MEX	484
MICRONESIA	FM	FSM	583
MOLDOVA	MD	MDA	498
MONACO	MC	MCO	492
MONGOLIA	MN	MNG	496
MONTSERRAT	MS	MSR	500
MOZAMBICO	MZ	MOZ	508
MYANMAR	MM	MMR	104
NAMIBIA	NA	NAM	516
NAURU	NR	NRU	520
NEPAL	NP	NPL	524
NICARAGUA	NI	NIC	558

PAESE	CODICI ISO	ALFABETICO	CODICE ISO NUMERICO
NIGERIA (REPUBBLICA FEDERALE)	NG	NGA	566
NIGERIA (REPUBBLICA)	NE	NER	562
NIUE	NU	NIU	570
NORVEGIA	NO	NOR	578
NUOVA CALEDONIA	NC	NCL	540
NUOVA ZELANDA	NZ	NZL	554
OMAN	OM	OMN	512
PAESI BASSI	NL	NLD	528
PAKISTAN	PK	PAK	586
PALAU	PW	PLW	585
PANAMA	PA	PAN	591
PAPUA NUOVA GUINEA	PG	PNG	598
PARAGUAY	PY	PRY	600
PERU	PE	PER	604
POLINESIA FRANCESE	PF	PYF	258
POLONIA	PL	POL	616
PORTO RICO	PR	PRI	630
PORTOGALLO	PT	PRT	620
QATAR	QA	QAT	634
REFPUBBLICA DOMENICANA	DO	DOM	214
REGNO UNITO	GB	GBR	826
REPUBBLICA CECA	CZ	CZE	203
REPUBBLICA CENTRAFRICANA		CAF	140
REUNION	RE	REU	638
ROMANIA	RO	ROU	642
RWANDA	RW	RWA	646
SAHARA OCCIDENTALE	EH	ESH	732
SAMOA (AMERICANA)	AS	ASM	16
SAMOA	WS	WSM	882
(STATO INDIPENDENTE)	VVS	VV 3IVI	002
SAN MARINO	SM	SMR	674
SAO TOME	ST	STP	678
SENEGAL			
	SN	SEN	686
SEYCHELLES	SC	SYC	690
SIERRA LEONE	SL	SLE	694
SINGAPORE	SG	SGP	702
SIRIA	SY	SYR	760
SLOVACCHIA	SK	SVK	703
SLOVENIA	SI	SVN	705
SOMALIA	SO	SOM	706
SPAGNA	ES	ESP	724
SRI LANKA	LK	LKA	144
ST. HELENA	SH	SHN	654
ST. KITTS E NEVIS	KN	KNA	659
ST. LUCIA	LC	LCA	662
ST. PIERRE E MIQUELON	PM	SPM	666
ST. VINCENT E LE GRENADINE	VC	VCT	670
STATI UNITI	US	USA	840
SUD AFRICA	ZA	ZAF	710
SUDAN	SD	SDN	736

PAESE	CODICI ISO	ALFABETICO	CODICE ISO NUMERICO
SURINAME	SR	SUR	740
SVALBARD	SJ	SJM	744
E ISOLE JAN MAYEN			
SVEZIA	SE	SWE	752
SVIZZERA	CH	CHE	756
SWAZILAND	SZ	SWZ	748
TAIWAN	TW	TWN	158
TAJIKISTAN	TJ	TJK	762
TANZANIA	TZ	TZA	834
TERRITORI DELLA PALESTINA	PS	PSE	275
TERRITORI FRANCESI DEL SUD	TF	ATF	260
TERRITORIO BRITANNICO	IO	IOT	86
DELL'OCEANO INDIANO			
(ARCIPELAGO DI CHAGOS)			
THAILANDIA	TH	THA	764
TIMOR EST	TL	TLS	626
TOGO	TG	TGO	768
TOKELAU	TK	TKL	772
TONGA	TO	TON	776
TRINIDAD E TOBAGO	TT	TTO	780
TUNISIA	TN	TUN	788
TURCHIA	TR	TUR	792
TURKMENISTAN	TM	TKM	795
TUVALU	TV	TUV	798
UCRAINA	UA	UKR	804
UGANDA	UG	UGA	800
UNGHERIA	HU	HUN	348
URUGUAY	UY	URY	858
UZBEKISTAN	UZ	UZB	860
VANUATU	VU	VUT	548
VENEZUELA	VE	VEN	862
VIETNAM	VN	VNM	704
YEMEN	YE	YEM	887
YUGOSLAVIA	YU	YUG	891
ZAMBIA	ZM	ZMB	894
ZIMBABWE	ZW	ZWE	716

#### ORIGINE: NON CE, CODICE NUMERICO 999

N.B. Questo codice numerico rappresentativo dell'Origine non CE del bovino NON E' UN CODICE STANDARDIZZATO ISO.

La sua introduzione vuole permettere alle aziende di gestire la provenienza "non CE" delle carni bovine importate in ottemperanza al Regolamento (CE) n° 1760/2000. La soluzione individuata è di portata nazionale e non rappresenta una soluzione standard globale e di conseguenza non ha validità internazionale.

# **ALLEGATO III**

ſ	Anagrafe bovina di Teramo: tabella razze bovine				
	SIGLA RAZZA	RAZZA	DESCRIZIONE		
	AAG	ANGUS	ABERDEEN ANGUS, GERMANANGUS, DEUTSCHE ANGUS, ANGUS		
	ABC	AUBRAC	AUBRAC		
	ABO	ABONDANCE	ABONDANCE, CHABLAISIENNE		
	AGE	AGEROLESE	RAZZA ITALIANA		
	ALT	ALENTEJANA	ALENTEJANA		
	ANG	ANGLER	ANGLER, ANGELN		
	ARM	ARMORICAINE			
	ATR	ASTURIANA	ASTURIANO MONTANA, CASINA, ASTURIANA DE VALLES, CARRENANA		
	AVI	AVILENA-NEGRA IBERICA	AVILENA-BLACK IBERIAN		
	AYR	AYRSHIRE	AYRSHIRE		
	BAA	BRUNA ALPINA	BRUNE, BRUNEDESALPES, BRAUNVIEH, SWISS BROWN		
	BAQ	BLOND D'AQUITAINE/	BLOND D'AQUITAINE, GARONNAISE,		
		GARONNESE	BERNAISE, BLONDE DES PYRENEES		
	BBL	BLU BELGA	BELGIAN BLUE, BELGISCH BLAUW,		
			BLANC BLEU BELGE,		
			BLAHVIDT BELGISK KVIEG		
	BFL	BUFALO	BUFALO		
	BFM	BUFALO MEDITERRANEO	BUFALO MEDITERRANEO		
	BFN		BUFALO NON MEDITERRANEO		
	BGW BKO	BELTED GALLOWAY BLAARKOP	BELTED GALLOWAY BLAARKOP, WHITEHEADED		
	BNP	BRUNA DE LOS PIRINEOS	BRUNA DE LOS PIRINEOS		
	BRE	BELGIAN RED	BELGISCH ROOD, ROOD VAN BELGIE		
	BRM	BRAHMAN	BRAHMAN		
	BRN	BRUNA	BRUNE, BRUNE DES ALPES, BRAUNVIEH,		
			SWISS BROWN, BRUNA DE LOS PIRINEOS,		
			BROWN SWISS, (BRUNA AMERICANA)		
	BRT	RETONNE PIE-NOIRE			
	BSA	BRUNA SARDA	BRUNA SARDA		
	BSN	BISONTE	BISONTE		
	BSW	BROWN SWISS	BROWN SWISS		
		(BRUNA AMERICANA)			
	BTF	FRISONA BRITANNICA	BRITISH FRIESIAN		
	BUR	BURLINA	RAZZA ITALIANA		
	BVP	BIANCA VAL PADANA	BIANCA VAL PADANA/MODENESE		
	BZD	BAZADAIS	BAZADAISE, BAZADAIS		
	CAL	CALVANA	RAZZA ITALIANA		
	CAL	CALVANA	RAZZA ITALIANA		
	CAS	VALDOSTANA CASTANA	VALDOSTANA CASTANA, AOSTA CHESTNUT		
	CHL	CHAROLAIS	CHAROLAISE		
	CIA	CHIANINA	CHIANINA		
	CIN	CINISARA	RAZZA ITALIANA		
	CMG	CAMARGUE	CAMARGUE		

SIGLA RAZZA	RAZZA	DESCRIZIONE
CZP	CZERWONA POLSKA	RED POLISH
DEV	DEVON	DEVON
DRW	DANISH RED	DEENS ROOD, DANISH RED,
		ROD DANSK MALKERACE
DXT	DEXTER	DEXTER
FFR	FRISONA FRANCESE	PRIM' HOLSTEIN,
		FRANCAISE FRISONNE
FHL	FRISONA OLANDESE	FRIES HOLLANDS, DUTCH FRIEISAN,
		ZWARTBONT, SCHWARZBUNTE
FIT	FRISONA ITALIANA	FRISONA ITALIANA
EDD	(PEZZATA NERA)	EDIEC DOODDON'T DED EDIEICIAN
FRB FRS	FRISONA PEZZATA ROSSA FRISONA	FRIES ROODBONT, RED FRIEISIAN FRISONA BRITANNICA, BRITISH FRIESIAN,
LUO	FNISONA	FRISONA FRANCESE, PRIM' HOLSTEIN,
		FRANCAISE FRISONNE, FRISONA
		OLANDESE, FRIES HOLLANDS, DUTCH
		FRIESIAN, ZWARTBONT, SCHWARZBUNTE,
		FRISONA ITALIANA (PEZZATA NERA),
		FRISONA AMERICANA/CANADESE,
		HOLSTEIN FRIESIAN, FRISONA
		NEOZELANDESE, NEWZEALAND
		FRIESIAN, PEZZATA NERA POLACCA,
		POLISH BACK-AND-WHITE, NIZINNA-
		CZARNO-BIALA, FRISONA PEZZATA ROSSA, FRIES ROODBONT, RED FRIESIAN
GAF	GARFAGNINA	RAZZA ITALIANA
GCN	GUASCONE	GASCONNE, GASCON, MIRANDAISE
GLW	GALLOWAY	GALLOWAY
GRA	GRIGIA ALPINA/GRIGIA	TYROL GREY, GRAUVIEH, OBERIENTAL,
	VAL D'ADIGE	BOVIN RIS DE TYROL
GRD	GRIGIA VAL D'ADIGE	GRIGIA VAL D'ADIGE
GRL	GRIGIA ALPINA	GRIGIA ALPINA
GUS	GUERNSEY	GUERNSEY
HEF	HEREFORD	HEREFORD
HER	HERENS	HERENS, VALAIS
HLA HST	HIGHLAND FRISONA AMERICANA/	HIGHLAND HOLSTEIN FRIESIAN
1131	CANADESE	HOLSTEINTMESIAN
ITS	ITASUOMENKARJA	
JES	JERSEY	JERSEY, JERSIAISE
KBL	KARNTER BLONDVIEH	KARNTER BLONDVIEH
LAN	LANSISUOMENKARJA	
LHO	LONGHORN	LONGHORN
LKV	LAKENVELDER	LAKENVELDER, DUTCH BELTED
LMS	LIMOUSINE	LIMOUSIN
MAL	MAKELBORTHORN	
MAJ	MAINE ANJOU	MAINE ANJOU, DURHAM
MBL	MONTEBELIARD	MONTEBELIARD, MONTEBELIARDE
MCG MDC	MARCHIGIANA	MARCHIGIANA MARCHIGIANA
MDC MDS	MODICANA SARDO-MODICANA	MODICANA MODICANA SARDA
IVIUS	SANDO-IVIODICANA	MODICANA SANDA

SIGLA RAZZA	RAZZA	DESCRIZIONE
MRN	MAREMMANA	MAREMMANA
MRY	PEZZATA ROSSA	MAAS RIJN IJSSEL, MEUSE RHINE YSSEL
	DELLA MOSA RENO-YSSEL	
MSH	SHORTHORN	BRACHYCEROS, MILKING SHORTHORN, BEEF SHORTHORN, KORTHORN
MTL	MERTOLENGA	MERTOLENGA
MTT	METICCIO/INCROCIO	CROISE, CROSSBREED, MISCHLING
MWF	MURNAU-WERDENFELSER	MURNAU-WERDENFELS
NMD	NORMANNA	NORMANDE
NRD	NORWEGIAN RED	NOORS ROOD BONT,
		NORWEGIAN RED, NORSK RODTFE
NZF	FRISONA NEOZELANDESE	NEWZEALAND FRIESIAN
OTT	OTTONESE	MONTANA
PDC	PODOLICA	ALTRE PODOLICHE, PODOLIAN, CINISARA, PODOLAC, PODOLICA PUGLIESE
PDL	ALTRE PODOLICHE	PODOLIAN, CINISARA, PODOLAC
PGL	PODOLICA PUGLIESE	PODOLICA PUGLIESE, PODOLIAN
PGR	PINZGAUER	PINZAGUER, PINZGAU
PIS	PISANA	RAZZA ITALIANA
PMT	PIEMONTESE	PIEDMONT
PNR	ALTRE RAZZE PEZZATE NERE	PIENOIR, BLACK-AND-WHITE, SCHWARZBUNTE
POH	POHJOISSUOMENKARJA	SCHWARZBUNTE
POL	PEZZATA NERA POLACCA	POLISHBACK-AND-WHITE,
TOL	I LZZATA NEKA I OLACCA	NIZINNACZARNO-BIALA
PON	PONTREMOLESE	RAZZA ITALIANA
PRF	PEZZATA ROSSA	PEZZATA ROSSA FRIULANA
	FRIULANA	
PRO	PEZZATA ROSSA D'OROPA	RAZZA ITALIANA
PRP	PIE ROUGE DES PLAINES	PIE ROUGE DES PLAINES,
1 111	TIE NOOGE DEST EMINES	FRENCH RED PIED LOWLAND
PRS	ALTRE RAZZE	PIE ROUGE, RED-AND-WHITE,
	PEZZATE ROSSE	ROODBONT, ROTBUNTE
PRT	PARTHENAISE	PARTHENAISE
RBG	RUBIA GALLEGA	RUBIA GALLEGA, GALICIAN BLOND
REN	RENDENA	RENDENA
RGG	REGGIANA	REGGIANA
RMG	ROMAGNOLA	ROMAGNOLA
SAL	SALERS	SALERS
SCL	SICILIANA	SICILIANA
SIM	SIMMENTAL	FLECKVIEH, SIMENTALASKA, BALTATA
		ROMANESCA, SIMMENTALSKAYA,
		STRAKATE, PIE ROUGE DE L'EST,
		PEZZATA ROSSA ITALIANA, PEZZATA
		ROSSA TEDESCA (BAVARESE),
		DEUTSCHES FLEECKVIEH,
SLO	PEZZATA ROSSA	GERMAN SIMMENTAL CESKY STRAKATY SKOT
JLU	I LZZAIA NOSSA	CECOSLOVACCA
SPT	SPRINZEN PUSTERTALER	PUSTERER SPRINZEN, PUSTERER SCHECKEN

SIGLA RAZZA	RAZZA	DESCRIZIONE
SRB	SARDO BRUNA	SARDA BRUNA, BRUNA SARDA
SRD	SARDA	SARDA
SRW	SWEDISH RED	ZWEEDS ROODBONT, SWEDISH AND
		WHITE RED AND WHITE, SVENSK ROD
		OCH VIT BOSKAP
TAR	TARINA	TARENTAISE, TARINE, TARANTEZ
TOR	TORTONESE	MONTANA
TRT	TARENTAISE	TARENTAISE, TARINE, TARANTEZ
UNK	NON INDICATA	NON INDICATA
VAR	VARZESE	MONTANA
VPN	VALDOSTANA	VALDOSTANA PEZZATA NERA,
	PEZZATA NERA	AOSTA BLACK PIED
VPR	VALDOSTANA	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA,
	PEZZATA ROSSA	AOSTA RED PIED
VTO	VARZESE / TORTONESE /	TORTONESE, VARZESE, VARZESEM,
	OTTONESE	OTTONESE, MONTANA
WEB	WELSH BLACK	WELSH BLACK
YAK	YAK	YAK
ZEB	ZEBU	ZEBU

In aggiunta a quanto previsto dall'anagrafe bovina e sopra riportato, sono previsti i seguenti codici per tipi genetici/incroci che, pur non essendo inseriti nell'anagrafe bovina stessa, hanno avuto esplicito riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attraverso l'approvazione di disciplinari volontari. Ai seguenti incroci è quindi assegnata una codifica, di carattere esclusivamente nazionale, che rende merito di un contenuto genetico specifico e di particolare valenza ai fini commerciali.

SIGLA RAZZA RAZZA **DESCRIZIONE** 

MTC Incrocio Chianina Meticcio/incrocio di Chianina

## **GLOSSARIO**

AI • Abbreviazione di Identificatore di Dati

Alfanumerico (An) • Descrive una serie di caratteri contenente caratteri alfabetici (lettere), caratteri numerici (cifre) e altri caratteri, come i segni di punteggiatura. Normalmente utilizzato per indicare i caratteri ammessi in un Codice a barre GS1-128.

Articolo commerciale a misura fissa • Un articolo prodotto sempre nella stessa versione predefinita (tipo, misura, peso, contenuto, modello, ecc.) che può essere venduto in qualsiasi punto della filiera. Articolo a misura variabile • Un articolo prodotto sempre nella stessa versione predefinita (tipo, modello, imballaggio, ecc.) che può essere venduto in qualsiasi punto della filiera e che può variare di peso/dimensione per sua natura ovvero essere venduto senza un peso/misura/lunghezza predefinita. Attributo • Informazione che esprime una caratteristica legata a un Identificatore (es. GTIN e GRAI).

Campo dati • La parte più piccola dei dati di una stringa di elementi che deve essere distinta.

Carattere Funzione 1 (Fnc1) • Una cifra di controllo utilizzata per formare il modello a doppio avvio di un Codice a barre GS1-128, nonché per separare alcune stringhe di elementi concatenate a seconda della loro posizione nel codice a barre.

Carcassa • La carcassa è il corpo del bovino macellato, dopo dissanguamento, scuoiatura ed eviscerazione senza zampe, testa e coda.

Carne bovina preconfezionata • Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui è stata immessa

prima di essere posta in vendita, avvolta interamente ed in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Carne bovina preincartata • Unità di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita.

**Cifra di controllo •** Cifra calcolata in base alle altre cifre di una stringa di elementi, utilizzata per controllare che il dato sia stato correttamente composto. Per calcolare la cifra di controllo GS1, collegarsi al sito Indicod-Ecr (http://www.Indicod-ecr.it), oppure vedere il "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

**Cifra di estensione •** Una cifra attribuita dall'utente per aumentare la capacità del Riferimento di Serie nel SSCC.

**Codice a barre EAN-13 •** Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione GTIN-13.

**Codice a barre EAN-8 •** Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione GTIN-8.

**Codice a barre GS1-128 •** Un sottoinsieme del Codice a barre 128 utilizzato esclusivamente per le strutture di dati definite da GS1.

Codice a barre UPC-A • Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che contiene i Codici d'identificazione GTIN-12.

**Codice a barre UPC-E •** Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che rappresenta un Codice d'identificazione GTIN-12 in sei caratteri esplicitamente codificati utilizzando tecniche di zero soppressione.

Codice d'identificazione GTIN-13 • Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da tredici cifre utilizzato per identificare gli articoli commerciali, le sedi e alcune applicazioni speciali (per esempio, buoni).

Codice d'identificazione GTIN-14 • Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da quattordici cifre utilizzato per identificare gli articoli commerciali.

**Codice d'identificazione GTIN-8 •** Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da otto cifre utilizzato per identificare gli articoli commerciali e alcune applicazioni speciali.

Codice di locazione • Vedi GLN.

Commercio elettronico • Conduzione di comunicazioni e gestione del business attraverso metodi elettronici, come l'Electronic Data Interchange e i sistemi automatici di raccolta dati. Controllo Controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011.

**GS1 International •** GS1 International, con sede a Bruxelles, Belgio, è un'Organizzazione globale che gestisce il Sistema GS1. E' nata nel 2004 dall'unione dell'Ente standardizzatore europeo EAN International e dell'Ente standardizzatore americano UCC.

**EANCOM®** • Lo standard internazionale di EDI previsto da GS1 e conforme allo standard UN/EDIFACT. **EDI** • Electronic Data Interchange.

**Etichettatura** • "L'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell'esercizio di vendita".

Fnc1 • Abbreviazione di Carattere Funzione 1 (Function 1).

**Formato GTIN •** Il formato in cui devono essere rappresentati i GTIN in un campo di riferimento di 14 caratteri (chiave) nei file di computer per garantire l'univocità dei codici d'identificazione.

**GLN** • Abbreviazione di Codice di locazione GS1 che utilizza la Struttura di Dati GLN per identificare entità fisiche, funzionali o legali.

**GTIN** • Abbreviazione di Global Trade Item Number EAN/UCC. Un GTIN può utilizzare la struttura di dati GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14.

**Identificatore di Dati** • Il campo di due o più caratteri all'inizio di una stringa di elementi codificati in un simbolo GS1-128, che definisce univocamente il formato e il significato. **ISO** • International Organisation for Standardisation.

**Lunghezza fissa •** Termine impiegato per descrivere un campo dati di una stringa di elementi con un numero fisso di caratteri.

Marca auricolare • Unico codice di identificazione, che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. Viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

**Messaggio elettronico •** Una composizione di stringhe di elementi ottenute dai dati di scansione e dai dati sulle transazioni assemblati a scopo di convalida ed elaborazione univoca in un'applicazione utente.

**Mezzena** • Le mezzene (due per carcassa) risultano dalla suddivisione della carcassa secondo l'asse longitudinale. Suddivisione del capo intero mediante taglio sagittale della colonna vertebrale in due porzioni: destra e sinistra.

Numero sequenziale di collo • Vedi SSCC.

**Organizzazione GS1** • Un'organizzazione iscritta a GS1 e responsabile dell'amministrazione del sistema GS1 nel suo Paese (o nella regione assegnata) e della gestione corretta dell'uso del Sistema GS1 da parte degli iscritti.

**Prefisso aziendale GS1** • Una parte delle Strutture di dati GS1 internazionali costituita da un Prefisso GS1 e da un Codice azienda, entrambi attribuiti da GS1.

**Quarto •** I quarti (anteriore e posteriore) risultano dalla divisione trasversale della mezzena. Il quarto posteriore comprende la coscia (detta anche pera) e la lombata; il quarto anteriore comprende il collo, il petto, la spalla e il reale. Suddivisione della mezzena in due porzioni: anteriore e posteriore. **Riferimento di serie •** La parte della struttura di dati attribuita dall'utente insieme alla cifra di estensione che determina un SSCC univoco per un dato Prefisso Azienda GS1.

**Scanner** • Un dispositivo elettronico per leggere i codici a barre e convertirli in segnali elettrici comprensibili a un computer.

Sesto • Suddivisione della mezzena in tre porzioni: anteriore, lombo e posteriore.

**Simbolo** • La combinazione di caratteri e funzioni richieste da una particolare simbologia, compresi i caratteri Quiet Zone, Start e Stop, i dati e altri modelli ausiliari che, nell'insieme, formano un'entità completa leggibile da uno scanner; elemento di una simbologia e di una struttura di dati. **Simbologia** • Un metodo specifico per rappresentare caratteri numerici o alfabetici in un codice a barre (un tipo di codice a barre).

**Simbologia EAN/UPC •** Una serie di codici a barre comprensiva delle versioni EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Pur non avendo un Identificatore di Simbologia separato, i Simboli UPC-E agiscono come simbologia separata attraverso il software di scansione. Vedi anche Codice a Barre EAN-8, Codice a Barre EAN-13, Codice a Barre UPC-A e Codice a Barre UPC-E.

Sistema GS1 • Le specifiche, gli standard e le direttive definite congiuntamente da GS1 International. SSCC • L'Identificatore univoco di un'unità logistica che utilizza una struttura di dati a 18 caratteri. Stringa completa • I dati trasmessi dal lettore del codice a barre mediante lettura di un vettore dei dati, compreso l'Identificatore della simbologia e la/le stringa/e di elementi.

**Stringa di elementi •** Un dato definito in termini di struttura e significato, comprendente un Identificatore (prefisso o Identificatore di Dati) e una serie di dati, rappresentati in un vettore dei dati approvato dal Sistema GS1.

**Struttura di dati** • Le strutture di codifica GS1 definite dalle varie lunghezze richieste per i diversi scopi identificativi, che condividono una composizione gerarchica. Tale composizione associa le esigenze di controllo internazionale alle esigenze degli utenti.

**Tagli anatomici •** I tagli anatomici sono i muscoli interi che si ottengono dalle operazioni di disosso dei quarti e/o dei tagli primari.

**Unità consumatore/unità imballo •** Ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale occorra recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto di qualsiasi filiera.

**Unità logistica** • Un articolo comunque composto, predisposto per il trasporto e/o lo stoccaggio, che deve essere gestito attraverso la filiera.

**Vettore** • dei dati Un mezzo per rappresentare i dati in forma leggibile elettronicamente, utilizzato per consentire la lettura automatica delle stringhe di elementi.

# **TESTI DI RIFERIMENTO**

- Traceability of Beef Application of EAN/UCC standards in implementing Council
- Regulation (EC) n°820/97, 3nd edition, March 2001
- Regolamento (CE) n°1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, G.U.C.E n° L 240 del 11 agosto 2000
- Regolamento (CE) n°1825/2000 del 2 agosto 2000, G.U.C.E. n°L 216 del 26 agosto 2000
- Decreto Ministeriale n°22601 del 30 agosto 2000, G.U. n°268 del 16 novembre 2000
- Circolare MIPAF n°5 del 15 ottobre 2001
- Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002, G.U. n°72 26 marzo 2002
- Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina Decreto 31 gennaio 2002 versione 10 maggio 2002

Questa pubblicazione è stata realizzata da Indicod-Ecr nell'ambito dell'Area Agroalimentare. Attraverso tale area di intervento, l'Istituto si pone come obiettivo, oltre al presidio dell'applicazione della codifica a barre GS1, la fornitura soluzioni a sostegno della qualità, della sicurezza e della competitività nella filiera Agroalimentare.

Tutte le attività dell'Area Agroalimentare vengono coordinate dalla Giunta per l'Agroalimentare.

Per la realizzazione di queste Linee Guida ringraziamo le aziende che hanno partecipato ai gruppi di lavoro:

AGRILINEA/ GRUPPO VERONESI GRUPPO RINASCENTE

AIA GS - CARREFOUR ITALIA

**ASPIAG SERVICE** IN.AL.CA. ASS.I.CA. **INTERDIS ASSOCARNI ITALCARNI** AZIENDA AGRICOLA LA CORTI-M.W.C.R. CELLA/INALCA MDO **BIZERBA SPA METTLER BREVETTI VAN BERKEL TOLEDO CERTIQUALITY NCR CIGIEMME RAMA** 

CONAD REGIONE EMILIA ROMAGNA
CONAD PROGRAM ASSESSORATO AGRICOLTURA

CONAZO SADAS
COOP ITALIA DESPAR
ESSELUNGA SELEX
FINIPER SGS
FRATELLI MARTINI/ MAGEMA SILLIKER
GLOBAL SERVICE (DESPAR) SISA STEP

GRUPPO CREMONINI SOC. COOP. BILANCIAI

GRUPPO MERCATONE ZETA UNICARNI GRUPPO PAM UNICEB

Indicod-Ecr è l'associazione italiana che raggruppa 35.000 aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo. Il suo obiettivo è di facilitare relazioni, rapporti, scambi di informazioni tra le imprese e rendere più efficiente tutta la filiera produttore/distributore/consumatore. E lo realizza attraverso la diffusione di standard e modelli adottati a livello mondiale: dal ben conosciuto codice a barre, alla comunicazione elettronica B2B fino alle nuove etichette in radiofrequenza.

www.indicod-ecr.it - www.tendenzeonline.info



Indicod-Ecr

Soluzioni, standard e servizi per le imprese Via Pietro Paleocapa, 7 - 20121 Mllano (Mi) Tel. +39.027772121 - Fax +39.02784373 e-mail: agroalimentare@indicod-ecr.it www.indicod-ecr.it